



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

### Documento per la consultazione Aprile 2018

---

*Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica le nuove Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela.*

*Esse danno attuazione alle previsioni in materia di adeguata verifica contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.*

*Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, a:*

- qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC), in formato elettronico all'indirizzo [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it); oppure*
- in forma cartacea all'indirizzo Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione I, via Milano 53, 00184, Roma. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail [servizio.ram.regolamentazioneI@bancaditalia.it](mailto:servizio.ram.regolamentazioneI@bancaditalia.it).*

*Per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione, si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui le osservazioni, i commenti e le proposte si riferiscono.*

*I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima (il generico disclaimer di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato come richiesta di non divulgare i commenti).*

*I contributi ricevuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.*

# INDICE

---

<b>DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....</b>	<b>1</b>
Fonti normative .....	1
Destinatari .....	1
Definizioni .....	1
<b>PARTE PRIMA – VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.....</b>	<b>6</b>
Sezione I. Il principio dell’approccio basato sul rischio .....	6
Sezione II. Criteri generali e fonti informative utili per la valutazione del rischio.....	6
Sezione III. Profilatura della clientela.....	8
<b>PARTE SECONDA – OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA .....</b>	<b>10</b>
Sezione I. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela .....	10
Sezione II. Ambito di applicazione .....	10
Sezione III. L’identificazione del cliente e dell’esecutore .....	11
Sezione IV. L’identificazione del titolare effettivo.....	12
Sezione V. La verifica dei dati relativi al cliente, all’esecutore e al titolare effettivo .....	13
Sezione VI. L’acquisizione e la valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali.....	14
Sezione VII. Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo.....	15
Sezione VIII. Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza.....	15
<b>PARTE TERZA – OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA.....</b>	<b>17</b>
Sezione I. Principi generali .....	17
Sezione II. Misure semplificate di adeguata verifica .....	17
<b>PARTE QUARTA – OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA.....</b>	<b>19</b>
Sezione I. Principi generali .....	19
Sezione II Misure rafforzate di adeguata verifica .....	19
Sezione III. Clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio .....	21
Sezione IV. Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario corrispondente di un paese terzo.....	21
Sezione V. Persone Politicamente Esposte .....	23
Sezione VI. Operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.....	24
<b>PARTE QUINTA – ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA .....</b>	<b>25</b>
Sezione I. Ambito di applicazione e responsabilità .....	25
Sezione II. Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi .....	26

<b>PARTE SESTA – RAPPORTI E OPERAZIONI TRA DESTINATARI.....</b>	<b>28</b>
<b>PARTE SETTIMA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>30</b>
<b>ALLEGATO 1 <i>Fattori di basso rischio</i> .....</b>	<b>31</b>
<b>ALLEGATO 2 <i>Fattori di rischio elevato</i> .....</b>	<b>33</b>
<b>ALLEGATO 3 <i>Procedura di video-identificazione</i> .....</b>	<b>37</b>

## DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### *Fonti normative*

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera a), 23, comma 3, e 24, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

### *Destinatari*

Le presenti disposizioni si applicano a:

- a) le banche;
- b) le società di intermediazione mobiliare (SIM);
- c) le società di gestione del risparmio (SGR);
- d) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- e) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
- f) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB;
- g) gli istituti di moneta elettronica;
- h) gli istituti di pagamento;
- i) le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;
- j) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;

L'elenco dei destinatari non ricomprende gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 231 del 2007.

Si chiede, pertanto, di chiarire come debba essere interpretata tale omissione e, in particolar modo, se la volontà sia quella di escludere tali intermediari dall'adozione di specifiche misure organizzative e dall'adempimento delle misure di adeguata verifica della clientela, ovvero se siano previsti specifici adempimenti in capo ad altri soggetti.

Tale chiarimento assume rilevanza soprattutto in caso di Società di Gestione del Risparmio (SGR) comunitarie che non operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ma esclusivamente tramite intermediari con i quali hanno stipulato convenzioni di collocamento.

- k) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio;
- l) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB;

- m) i confidi <sup>(1)</sup>;
- n) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'art. 111 del TUB;
- o) Poste Italiane S.p.A, per l'attività di bancoposta;
- p) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui alle presenti Disposizioni sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.

## **Definizioni**

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- 1) “*agenti in attività finanziaria*”: gli agenti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-*quater*, commi 2 e 6, del TUB;
- 2) “*attività istituzionale*”: l'attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l'iscrizione ovvero l'autorizzazione da parte dell'Autorità Pubblica;
- 3) “*banca di comodo*”: la banca (o l'intermediario finanziario che svolge funzioni analoghe ad una banca) priva di una struttura significativa nel paese in cui è stata costituita e autorizzata all'esercizio dell'attività e non appartenente ad un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata;
- 4) “*cliente*”: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni occasionali con i soggetti indicati nel paragrafo “*destinatari*”<sup>(2)</sup>; in caso di rapporti continuativi o operazioni occasionali cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;
- 5) “*conti correnti di corrispondenza*”: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni) nonché i rapporti, comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti (ad esempio, deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di debito o di credito);
- 6) “*conti di passaggio*”: rapporti di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;
- 7) “*dati identificativi*”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale, o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;

---

<sup>1</sup> Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall'art. 155 del TUB, nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141

<sup>2</sup> Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti alle presenti Disposizioni, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell'intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest'ultima non sia a titolo gratuito)

Si evidenzia come il codice fiscale rappresenti un dato in grado di consentire una identificazione univoca del cliente. L'inciso "ove assegnato" sembra attribuire una rilevanza secondaria a tale informazione, aprendo in tal modo la strada a interpretazioni secondo le quali il codice fiscale possa essere ritenuto non obbligatorio ai fini dell'identificazione.

Per tale ragione, si chiede di individuare chiaramente i casi in cui l'identificazione della clientela possa avvenire anche in assenza del codice fiscale.

Inoltre, in ragione della stretta connessione tra la definizione di "dati identificativi" e gli obblighi di identificazione e verifica del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, si evidenzia la necessità di specificare, per ogni singola tipologia di soggetto, quali siano i dati da acquisire obbligatoriamente e con quali modalità.

- 8) "*decreto antiriciclaggio*": il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante l'attuazione della "quarta direttiva";
- 9) "*denaro contante*" o "*contanti*": le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;
- 10) "*destinatari*": i soggetti indicati nel paragrafo "destinatari";
- 11) "*esecutore*": il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente <sup>(3)</sup>;
- 12) "*finanziamento del terrorismo*": in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: "qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette";
- 13) "*GAFI*": Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, organismo istituito presso l'OCSE e specializzato nel settore della prevenzione e del contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- 14) "*gruppo*": il gruppo bancario di cui all'articolo 60 del TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all'articolo 109 del TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11 del TUF e disposizioni applicative nonché, fuori da questi casi e se destinatarie delle presenti disposizioni, le società controllate e controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e le relative controllanti;

---

<sup>3</sup> I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori.

Si chiede di valutare le difficoltà connesse all'applicazione degli obblighi antiriciclaggio nel caso di gruppi costituiti da un insieme eterogeneo di destinatari, i quali differiscono per prodotti offerti, dimensioni, operatività e assetti organizzativi.

In particolare, qualora le attività antiriciclaggio non siano accentrate, si chiede di chiarire entro quali limiti sia necessario condividere le informazioni alla base della profilatura del rischio, il rischio finale attribuito al cliente "comune" e le eventuali segnalazioni di operazioni sospette effettuate.

I rischi che gli intermediari rilevano e i controlli che sono chiamati ad effettuare, sono determinati specifico servizio o prodotto prestato, della collocazione geografica e del sistema distributivo adottato e dall'attività istituzionale esercitata.

Pertanto nel caso dei gruppi "eterogenei", si chiede di limitare il grado di condivisione delle informazioni.

Si chiede, inoltre, di precisare che ai fini dell'applicazione degli obblighi antiriciclaggio, all'interno del gruppo siano da considerare soltanto i destinatari che hanno sede in Italia.

- 15) "*intermediari bancari e finanziari comunitari*": i soggetti di cui all'art. 3, paragrafi 1 e 2, della "quarta direttiva" aventi sede in un paese comunitario;
- 16) "*mezzi di pagamento*": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- 17) "*MoneyVal*": Comitato costituito in seno al Consiglio d'Europa, che agisce nella veste di organismo regionale del GAFI per l'area euro-asiatica;
- 18) "*operazione*": l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale;

La definizione di "operazione" presenta delle novità rispetto alla versione contenuta all'interno del Provvedimento della Banca d'Italia 3 aprile 2013 sulle disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela.

Alla luce di ciò, si chiede pertanto di chiarire che cosa debba intendersi per "atti negoziali a contenuto patrimoniale" e quali siano gli eventuali riflessi operativi connessi alla nuova definizione proposta.

- 19) "*operazioni collegate*": operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico-patrimoniale;

Si osserva come la fattispecie delle operazioni collegate, sebbene presente tra le definizioni, non trovi poi alcun riferimento all'interno del documento in consultazione.

Si chiede, pertanto, di eliminare tale definizione al fine di evitare l'insorgere di dubbi interpretativi. In alternativa, si richiede di specificare le ipotesi nelle quali ricorrano le operazioni collegate e quali siano le relative conseguenze.

- 20) “*operazione frazionata*”: un’operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto antiriciclaggio posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
- 21) “*operazione occasionale*”: un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
- 22) “*paesi comunitari*”: paesi appartenenti allo Spazio economico europeo;
- 23) “*paesi terzi*”: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;
- 24) “*paesi terzi ad alto rischio*”: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della quarta direttiva;
- 25) “*persone politicamente esposte (PEP)*”: le persone fisiche indicate all’articolo 1, comma 2, lettera *dd*) del decreto antiriciclaggio;

Si chiede di fornire maggiori chiarimenti in merito alla definizione di persone politicamente esposte (PEPs) contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera *dd*), del d.lgs. n. 231 del 2007.

In particolare, in relazione a quanto stabilito nell’articolo 1, comma 2, lettera *dd*), del d.lgs. n. 231 del 2007 si chiede di:

- fornire una definizione univoca di “membri degli organi direttivi centrali di partiti politici” (punto 1.3);
- chiarire quando ricorra il “controllo” dello Stato richiamato nel punto 1.7 ;
- elencare quali “organizzazioni internazionali” siano da considerarsi come rilevanti (punto 1.9).

Inoltre, si chiede di fornire indicazioni in merito alle fonti di informazioni da poter utilizzare per verificare quali cariche pubbliche ricopra, o abbia ricoperto, il cliente e/o il titolare effettivo.

Si ritiene, infatti, che l’ampio perimetro di soggetti che possono essere qualificati come PEPs, unitamente alla mancanza di fonti informative alle quali far riferimento per accertarsi dello *status* di un cliente, ovvero per aggiornarlo compatti, a carico dei destinatari, un eccessivo aggravio e una complicazione procedurale consistente, non consentendo valutazioni oggettive sul corretto adempimento dell’obbligo.

Si pensi, ad esempio, alle difficoltà che potrebbero incontrarsi nel dover verificare se, nel corso del tempo, i clienti abbiano iniziato ad occupare una delle tante (e spesso di difficile interpretazione) cariche previste nel citato articolo 1, comma 2, lettera *dd*), del d.lgs. n. 231 del 2007, ed alle difficoltà di individuare i familiari e i soggetti con i quali i PEPs intrattengono stretti legami

Al fine di agevolare i destinatari nell’individuazione dei predetti soggetti, quindi, si richiede l’elaborazione di una lista pubblica che renda possibile l’esatta individuazione dei PEPs con riferimento a tutte le cariche previste dal d.lgs. n. 231 del 2007.

Inoltre, con riferimento ai PEPs esteri, si chiede di fornire indicazioni in merito alle modalità da seguire per l’individuazione dei soggetti che ricoprono importanti cariche pubbliche in Paesi terzi.



- 26) “*pubblica amministrazione*”: le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell’ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;

Si chiede di fornire maggiori elementi e specificazioni che consentano una chiara definizione degli enti che possano rientrare nell’ambito della Pubblica Amministrazione, anche con riferimento agli enti e alle amministrazioni pubbliche degli altri Stati europei.

Tale chiarimento assume particolare rilevanza ai fini dell’identificazione degli enti e delle amministrazioni che possono essere inclusi tra i fattori di basso rischio ai sensi dell’Allegato 1.

In considerazione delle rilevanti implicazioni derivanti dall’appartenenza a tale categoria di soggetti si richiede, inoltre, l’elaborazione di una lista pubblica che ne garantisca l’esatta individuazione. ovvero di fare esplicito riferimento ad eventuali

- 27) “*punto di contatto centrale*”: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva (CE) 2009/110, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all’articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366, con sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario, che operano, senza succursale, sul territorio della Repubblica tramite “soggetti convenzionati e agenti”;
- 28) “*quarta direttiva*”: la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- 29) “*rapporti assimilabili ai conti di passaggio*”: i rapporti comunque denominati intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari sui quali al cliente dell’ente corrispondente è attribuita la facoltà di eseguire direttamente anche solo parte delle operazioni di sua pertinenza;
- 30) “*rapporto continuativo*”: un rapporto contrattuale di durata, che non si esaurisce in un’unica operazione, rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale dei destinatari. **Non costituisce rapporto continuativo la sottoscrizione di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio non commercializzati direttamente;**

In un'ottica di continuità con la previgente disciplina, si chiede di confermare che le operazioni di sottoscrizione i parti di OICR, effettuate per il tramite di un intermediario collocatore, siano da considerarsi quali operazioni occasionali.

L'articolo 3, comma 4, del Provvedimento sulla tenuta dell'Archivio Unico Informatico (AUI) stabiliva infatti che, ad esclusione dei casi di collocamento diretto, le operazioni di sottoscrizione di parti di OICR non costituissero rapporto continuativo, e sulla base di tale impostazione, l'industria del risparmio gestito ha definito e implementato i propri presidi antiriciclaggio.

Poiché nella normativa nazionale di implementazione della IV direttiva antiriciclaggio, nonché negli Orientamenti congiunti delle ESAs, non si ravvisano elementi che possano determinare la necessità di un cambio di impostazione radicale nella strutturazione degli obblighi antiriciclaggio, il nuovo Provvedimento dovrebbe porsi in continuità rispetto alle previgenti disposizioni.

Si ritiene, quindi, di fondamentale importanza che anche nel nuovo Provvedimento della Banca d'Italia sia confermato chiaramente che le operazioni di sottoscrizione di parti di OICR, avvenute per il tramite di un collocatore, non costituiscano rapporto continuativo.

Va da sé che un eventuale cambio di impostazione in merito alla qualificazione di tali operazioni, infatti, comporterebbe un appesantimento delle procedure di adeguata verifica, una maggiore complessità del rapporto con gli intermediari collocatori e un incremento di costi operativi.

Le SGR, infatti, sarebbero tenute a sottoporre ad adeguata verifica della clientela tutte le operazioni di sottoscrizione di parti di OICR, anche se di importo esiguo e in assenza di qualsiasi rischio rilevato.

Nell'ambito del risparmio gestito questo approccio rappresenterebbe, poi, un arretramento del principio dell'approccio basato sul rischio in favore di un'applicazione sistematica e automatica degli obblighi antiriciclaggio rischiando, in tal modo, di penalizzare fortemente le SGR di diritto italiano.

Le SGR, inoltre, sarebbero parimenti tenute ad effettuare un controllo costante sul rapporto per mantenere aggiornato il profilo del cliente, e perciò si troverebbero costrette a richiedere, nel corso del rapporto con il cliente, la trasmissione periodica di dati e informazioni aggiornate dai collocatori, anche in assenza di operazioni successive a quella iniziale di sottoscrizione.

Al riguardo, appare ancora una volta opportuno ricordare come nel modello distributivo adottato dall'industria del risparmio gestito, gli unici soggetti ad avere un contatto diretto con il cliente sono gli intermediari collocatori ai quali viene demandata l'adeguata verifica della clientela.

Parimenti, il controllo costante e l'obbligo di effettuare l'adeguata verifica su tutte le operazioni avrebbe, quale conseguenza, anche quella di far aumentare significativamente il numero delle informazioni che le SGR sarebbero tenute ad acquisire dal collocatore e successivamente gestire, senza che vi sia una reale connessione con un eventuale aumento del rischio di riciclaggio.

Gli obblighi aggiuntivi derivanti da un mutato approccio si tradurrebbero, poi, in una mera duplicazione di attività, già autonomamente svolte e attestate dall'intermediario collocatore.

31) “riciclaggio”: ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio, s’intende per riciclaggio:

- a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b. l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c. l’acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d. la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione;

32) “*soggetti convenzionati e agenti*”: gli operatori, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro paese comunitario, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica;

33) “*titolare effettivo*”:

- a. la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, “titolare effettivo *sub 1*”);
- b. nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un’operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, “titolare effettivo *sub 2*”). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all’estero, e *trust* espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo *sub 2*) è individuato secondo i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica;

Si osserva come, sulla base delle previsioni contenute nella IV direttiva, la scelta del legislatore di prevedere dei criteri da seguire per l’individuazione del titolare effettivo potrebbe condurre verso un approccio formale che abbia come conseguenza quella di portare alla determinazione di un titolare effettivo indipendentemente dalle caratteristiche della persona giuridica.

Alla luce di ciò, nella Parte II, Sezione IV, del presente documento sono state inserite alcune richieste di chiarimento in merito all’identificazione del titolare effettivo.

- 34) “*TUB*”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- 35) “*TUF*”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- 36) “*UIF*”: l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia istituita presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 6 del decreto antiriciclaggio.

# **PARTE PRIMA**

## **VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

### ***Sezione I. Il principio dell'approccio basato sul rischio***

La presente Parte stabilisce i criteri generali a cui i destinatari si attengono per individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alla clientela e, conseguentemente, graduare le modalità con cui effettuare l'adeguata verifica.

In base al principio dell'approccio basato sul rischio, l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica vanno modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente <sup>(4)</sup>. I destinatari definiscono e formalizzano, nel documento previsto dalle Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio <sup>(5)</sup>, procedure di adeguata verifica della clientela **sufficientemente dettagliate**; nel documento sono almeno indicate le specifiche misure (tra quelle elencate nella Sezione II e nelle Parti Terza e Quarta) di adeguata verifica semplificata e rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti.

Si chiede di chiarire che cosa debba intendersi per "procedure sufficientemente dettagliate".

Rinviando al documento di consultazione sulle Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure, e controlli interni antiriciclaggio appare opportuno, anche in questa sede, richiedere un chiarimento in merito al contenuto e alla qualificazione del documento previsto dal citato documento di consultazione.

Più nel dettaglio, si chiede di chiarire se il documento cui viene fatto riferimento è rappresentato dalla *policy* approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, ovvero, dal documento approvato dall'organo con funzione di gestione, nel quale sono contenute le procedure operative da seguire in materia di adeguata verifica della clientela.

Nel caso in cui il riferimento corretto fosse quello relativo alla *policy* approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, si osserva come questa si configuri come un documento nel quale sono elencati principi e politiche che il destinatario intende porre in essere per adempiere agli obblighi antiriciclaggio. Le relative procedure di dettaglio sono poi inserite nel documento approvato dall'organo con funzione di gestione, come previsto nella Parte II, Sezione III, del documento di consultazione sulle Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio.

I destinatari sono chiamati a esercitare responsabilmente la propria autonomia, considerando tutti i fattori di rischio rilevanti.

---

<sup>4</sup> L'approccio basato sul rischio può essere esercitato nei limiti fissati dall'ordinamento. In nessun caso esso può essere invocato dai destinatari a giustificazione di condotte che si traducano in inadempimento di obblighi puntualmente definiti da previsioni di legge o dalle presenti disposizioni. Tra questi rientrano gli obblighi di congelamento previsti nei confronti di soggetti inseriti nelle liste comunitarie, emanate anche in attuazione delle Risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per il contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Ne consegue che non sarà possibile instaurare o mantenere un rapporto d'affari con soggetti inclusi in queste liste, se non nei limiti e alle condizioni tassativamente previste.

<sup>5</sup> Nota per la consultazione pubblica. Si intende far riferimento al documento previsto dalla Sezione III dello schema di disposizioni riguardante l'organizzazione, le procedure e i controlli interni, sempre in materia antiriciclaggio, anch'esso oggetto di consultazione pubblica.

I sistemi valutativi e i processi decisionali adottati devono assicurare coerenza di comportamento all'interno dell'intera struttura aziendale e la tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate, anche al fine di dimostrare alle autorità competenti che le specifiche misure assunte sono adeguate rispetto ai rischi rilevati in concreto.

## **Sezione II. Criteri generali e fonti informative utili per la valutazione del rischio**

Con riferimento ai “Criteri generali” per la valutazione del rischio, appare opportuno eliminare, quanto più possibile, lo spazio che divide le disposizioni contenute nella presente Sezione dall’operatività che caratterizza i destinatari e, in particolare, le SGR.

La disciplina antiriciclaggio si rivolge ad una platea estremamente eterogenea di destinatari, i quali sono caratterizzati da operatività, strutture organizzative e caratteristiche di diversa natura e dimensione.

Si ritiene, pertanto, di fondamentale importanza che nei “Criteri generali” per la valutazione del rischio sia chiarito che le informazioni e i dati che i destinatari considerano possano differire in virtù dell’operatività che li caratterizza, nonché delle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica per le quali si decide di optare.

Queste ultime possono incidere sulla quantità e sulla tipologia di informazioni disponibili, soprattutto nel caso in cui le SGR non entrino in contatto diretto con il cliente (esecuzione da parte di terzi).

I “Criteri generali”, quindi, dovrebbero poter essere applicati in modo flessibile e modulati rispetto all’ambito nel quale operano i diversi destinatari, nonché alla specifica operatività.

### **A. Criteri generali**

Per valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo <sup>(6)</sup> i destinatari considerano i criteri generali di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto antiriciclaggio che fanno riferimento alle caratteristiche o alla condotta del cliente oppure alle specificità dell’operazione o del rapporto continuativo.

#### **1. Criteri generali di valutazione concernenti il cliente**

Nell’identificare i fattori di rischio inerenti a un cliente, i destinatari considerano anche il titolare effettivo e, ove rilevante, l’esecutore. I destinatari valutano l’ambito di attività e le caratteristiche del cliente, dell’eventuale titolare effettivo e, ove rilevante, dell’esecutore nonché il paese o l’area geografica di provenienza degli stessi e dei fondi <sup>(7)</sup>; rilevano, inoltre, la localizzazione

<sup>6</sup> I fattori di rischio da prendere in considerazione per il contrasto al finanziamento del terrorismo spesso si sovrappongono a quelli relativi al contrasto del riciclaggio; tuttavia, il finanziamento del terrorismo ha caratteristiche distinte dal riciclaggio, sia perché le somme utilizzate sono generalmente di importo più contenuto, sia in quanto l’origine delle disponibilità può anche essere lecita. I destinatari applicano i presidi di cui alle presenti disposizioni anche in chiave

(1) <sup>7</sup> Ai fini della definizione del profilo di rischio del cliente, le società fiduciarie tengono conto, anche nello svolgimento del rapporto continuativo, delle caratteristiche della società in cui acquisiscono fiduciarmente una partecipazione (ad es. la sede, il settore operativo, l’eventuale sottoposizione a procedure concorsuali). Ai medesimi fini, in caso di intestazione fiduciaria di polizze assicurative, rileva ogni informazione utile sui beneficiari delle stesse.

dell'attività svolta e i paesi con i quali il cliente o il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore hanno collegamenti significativi. L'importanza dei fattori di rischio legati al paese o all'area geografica varia in relazione alla tipologia di rapporto continuativo o di operazione.

Si chiede di chiarire in quali casi i collegamenti tra un Paese e il cliente, il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore, possano essere considerati come "significativi".

Si chiede, in particolare, di fornire nel dettaglio i criteri e gli indicatori al ricorrere dei quali i collegamenti siano da classificarsi come significativi e, quindi, da valutare tra i criteri generali riguardanti il cliente ai fini della profilatura.

I destinatari considerano il comportamento tenuto dal cliente o dall'esecutore al momento dell'apertura di rapporti continuativi ovvero del compimento di operazioni.

Nel caso di cliente diverso da una persona fisica, va posta attenzione alle finalità della sua costituzione, agli scopi che persegue, alle modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché alla forma giuridica adottata, soprattutto se essa presenti particolari elementi di complessità od opacità.

Tali valutazioni devono essere effettuate in relazione alle informazioni di cui dispone il destinatario, in ragione dell'attività svolta, delle caratteristiche che lo contraddistinguono e della specifica relazione con il cliente.

L'integrazione proposta è volta a rafforzare il concetto che i criteri di valutazione devono poter essere applicati in modo flessibile e modulati rispetto all'ambito nel quale operano i diversi destinatari, nonché alla loro specifica operatività.

I destinatari verificano se il cliente e/o il titolare effettivo siano inclusi nelle "liste" delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo adottate dalla Commissione europea.

Innanzitutto, si chiede di confermare che tale verifica non debba essere effettuata nei confronti dell'esecutore.

In secondo luogo, si chiede di chiarire se debbano essere consultate soltanto le liste adottate dalla Commissione europea, ovvero se possano essere prese in considerazione anche le liste adottate da altri Paesi o Organismi (ad esempio liste OFAC).

I destinatari si avvalgono altresì, come strumenti di ausilio, degli indicatori di anomalia e delle Comunicazioni in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo pubblicate dalla UIF.

## **2. Criteri generali di valutazione concernenti il rapporto o l'operazione**

I destinatari considerano la struttura del prodotto o del servizio da essi offerto, in termini di trasparenza e complessità e i canali attraverso cui esso è distribuito. Nel valutare il rischio associato alla complessità del prodotto, del servizio o dell'operazione, i destinatari considerano l'eventuale coinvolgimento di una pluralità di parti o di paesi.

I destinatari prestano attenzione ai prodotti o servizi nuovi o innovativi, in particolare nel caso

in cui, per l'offerta di questi prodotti o servizi, essi si avvalgano di nuove tecnologie o metodi di pagamento. I destinatari considerano anche se il prodotto, servizio o operazione siano normalmente associati all'utilizzo di contante e se consentano operazioni di importo elevato. I destinatari valutano la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in relazione all'attività svolta e al complessivo profilo economico del cliente e/o del titolare effettivo, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili (es. la capacità reddituale e patrimoniale) e della natura e dello scopo del rapporto. In tale ambito, può essere utile effettuare valutazioni comparative con l'operatività di soggetti con similari caratteristiche professionali o dimensionali, di settore economico, di area geografica.

Si chiede di specificare attraverso quali strumenti sia possibile effettuare le indicate valutazioni comparative ed entro quali limiti.

Con riferimento ai fattori di rischio legati ai canali di distribuzione, si rinvia alla Parte Quinta in merito ai presidi da adottare nel caso di adeguata verifica da parte di terzi.

## **B. Fonti informative utili alla valutazione del rischio**

I destinatari traggono informazioni per l'individuazione del profilo di rischio della clientela da ogni fonte e documento utili, tra cui: il rapporto adottato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della quarta direttiva (cd. *Supranational Risk Assessment Report*); il rapporto adottato dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto antiriciclaggio contenente l'"Analisi nazionale del rischio"; le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie <sup>(8)</sup>; documenti provenienti dalle autorità di vigilanza (quali comunicazioni e provvedimenti sanzionatori) e dalla UIF, quali, ad esempio, gli indicatori, gli schemi di anomalia e le casistiche di riciclaggio.

I destinatari possono prendere in considerazione inoltre le informazioni provenienti da istituti di statistica e da fonti giornalistiche autorevoli.

Si chiede di chiarire che cosa debba intendersi per fonti giornalistiche "autorevoli". In particolare, si chiede di fornire dei criteri al fine di valutare l'autorevolezza delle fonti giornalistiche.

Si richiede, inoltre, di considerare anche le banche dati commerciali quali fonti dalle quali poter trarre informazioni utili per l'individuazione del profilo di rischio della clientela.

Al fine di consentire un'allocazione ottimale delle risorse, si chiede poi di consentire che, in assenza di specifiche esigenze, sia sufficiente fare affidamento sulle informazioni contenute nelle predette banche dati commerciali, salvo l'obbligo di verificarne, periodicamente, la ragionevole affidabilità e completezza.

In caso di rapporti o operazioni che coinvolgono un paese terzo, i destinatari valutano la robustezza complessiva dei presidi antiriciclaggio in essere in quel paese. A tal fine, essi possono consultare: i rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI <sup>(9)</sup> o da analoghi organismi

<sup>8</sup> Ad esempio, con riferimento alla clientela residente o con sede in Italia, informazioni utili per conoscere il grado di infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socio-economica o istituzionale e i fenomeni di economia sommersa possono essere tratte dalle relazioni annuali rese: dai vari organi giudiziari in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario; dalla Direzione Nazionale Antimafia; dal Ministero dell'Interno sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia e sull'attività delle Forze di Polizia, lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e la criminalità organizzata.

<sup>9</sup> La circostanza che un paese sia membro del GAFI o di analoghi organismi internazionali analoghi (ad es. *MoneyVal*) non può tradursi in un'automatica presunzione di adeguatezza del relativo sistema di prevenzione e contrasto del



internazionali <sup>(10)</sup>; l'elenco pubblicato dal GAFI dei paesi a rischio elevato e non collaborativi; le relazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (*Financial Sector Assessment Programme*, FSAP). I destinatari verificano se il paese è soggetto a sanzioni finanziarie, embargo o misure correlate al finanziamento del terrorismo o alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Per l'individuazione di paesi terzi caratterizzati da un basso livello di trasparenza fiscale o da uno scarso rispetto degli obblighi fiscali, i destinatari consultano i rapporti approvati dal Global Forum dell'OCSE in materia di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché le valutazioni sull'impegno nello scambio automatico delle informazioni basato sul cd. "*Common Reporting Standard*".

### **Sezione III. Profilatura della clientela**

I destinatari definiscono il profilo di rischio attribuibile a ogni cliente, sulla base dei complessivi elementi di valutazione e dei fattori di rischio descritti nella Sezione II e negli Allegati 1 e 2 che costituiscono parti integranti delle presenti disposizioni. I diversi fattori di rischio sono ponderati sulla base della loro importanza relativa. In esito alla profilatura, ciascun cliente è incluso in una delle classi di rischio predefinite dai destinatari.

L'elaborazione del profilo di rischio si basa, per quanto possibile, su algoritmi e procedure informatiche. I destinatari assicurano che la classe di rischio proposta in automatico dai sistemi informatici sia coerente con la propria conoscenza del cliente. **In ogni caso, l'assegnazione finale del cliente ad una classe di rischio deve essere sempre validata dal destinatario, anche nel caso di conferma di quella automatica proposta dal sistema informatico.** L'abbassamento del livello di rischio o dei controlli da parte degli operatori deve essere circoscritto a casi eccezionali e va dettagliatamente motivato per iscritto.

Si chiede di confermare che la validazione della classe di rischio possa essere effettuata solo dai destinatari che entrino in contatto diretto con il cliente. Soltanto in tali fattispecie, infatti, gli operatori potranno avvalersi anche delle valutazioni soggettive acquisite all'apertura del rapporto o nell'esecuzione dell'operazione occasionale.

Per tale ragione si ritiene che le SGR possano effettuare una validazione della classe di rischio solo riguardo alla clientela diretta. Nei casi in cui le SGR abbiano demandato a terzi gli obblighi di adeguata verifica della clientela, invece, si ritiene che queste debbano limitarsi ad acquisire le informazioni inviate e validate dal collocatore.

Nei clienti intermediati, infatti, le SGR dispongono delle sole informazioni inviate dal collocatore e, pertanto, non hanno elementi soggettivi ulteriori per attribuire un livello di rischio diverso da quello ottenuto grazie all'utilizzo di procedure informatiche.

---

riciclaggio.

<sup>10</sup> In tale ambito, i destinatari prestano particolare attenzione alle informazioni contenute nelle seguenti parti dei rapporti di valutazione reciproca: sintesi (*executive summary*); "Risultati fondamentali" (*key findings*); valutazioni sull'osservanza delle Raccomandazioni n.10, n. 26 e n. 27 e "Risultati immediati" (*immediate outcomes*) n. 3 e n. 4.

Pertanto, l'obbligo di validare la classe di rischio si tradurrebbe, in tali ipotesi, in una duplicazione manuale delle operazioni svolte automaticamente attraverso i sistemi informatici.

La validazione dei singoli profili di rischio, soprattutto nel caso di clienti intermediati, renderebbe vano l'utilizzo dei sistemi automatici di calcolo, traducendosi in un mero adempimento amministrativo per la cui verifica sarebbe ogni volta necessario ripercorrere (con specifiche competenze) i complessi passaggi che lo hanno determinato.

Si chiede, pertanto, di riformulare il periodo sottolineato, chiarendo che tale obbligo non trovi applicazione nei confronti dei destinatari che demandano a terzi gli obblighi di adeguata verifica della clientela, i quali dovranno limitarsi a conoscere i criteri di assegnazione dei profili di rischio utilizzati dai sistemi informatici.

Se il sistema informatico è fornito da soggetti esterni, i destinatari devono adeguatamente conoscere il funzionamento del sistema e i criteri che determinano l'attribuzione della classe di rischio.

Per i destinatari appartenenti ad un gruppo, quando la profilatura del cliente non è accentrata, essa viene effettuata dalle singole società anche sulla base delle informazioni utilizzate dalle altre società del gruppo. Ciascuna società assume, per uno stesso cliente, il profilo di rischio più elevato tra quelli assegnati da tutte le società del gruppo. Quando una società varia la classe di rischio di un cliente ne dà comunicazione alle altre società interessate. A ciascuna classe di rischio i destinatari associano un coerente livello di profondità ed estensione delle misure adottate nelle diverse aree dell'adeguata verifica.

Nel presente documento di consultazione viene stabilito che "Quando una società varia la classe di rischio di un cliente ne dà comunicazione alle altre società interessate". Si chiede di confermare che, al pari di quanto previsto nella previgente disciplina, una società possa decidere di applicare anche un profilo di rischio più basso di quello assegnato dalle altre società del gruppo, motivando la scelta per iscritto.

Qualora tale possibilità non fosse consentita, si determinerebbe un innalzamento generalizzato della classificazione del rischio della clientela, nonché un aumento degli adempimenti per tutte le società del gruppo, pur in assenza di un reale elemento di rischio che tutte le società potrebbero riscontrare o si troverebbero a presidiare maggiormente.

Si evidenzia, infatti, come la classe di rischio assegnata ad un cliente tenga conto di una molteplicità di fattori (soggettivi, oggettivi e geografici) e come le società, pur appartenendo al medesimo gruppo, modulino autonomamente l'approccio al rischio in ragione delle proprie peculiarità.

Sistemi differenti di valutazione possono giustificarsi in virtù delle diverse informazioni di cui si dispone, delle peculiarità di ciascuna società appartenente al gruppo, della composizione della clientela, delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti, nonché dell'entità delle somme investite.

In relazione ai rapporti continuativi, i destinatari definiscono la frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura del cliente che deve risultare coerente con il livello di rischio. I destinatari verificano la congruità della classe di rischio assegnata al ricorrere di eventi o circostanze che sono suscettibili di modificare il profilo di rischio (es. nel caso di assunzione della qualifica di PEP, di cambiamenti rilevanti dell'operatività del cliente o della compagine societaria).

In merito all'aggiornamento della profilatura, si chiede di prevedere una maggiore flessibilità e una modulazione delle attività di verifica in relazione al ruolo e alla posizione del destinatario.

Tale necessità assume particolare rilevanza nel caso di SGR appartenenti ad un gruppo bancario.

Infatti, secondo quanto stabilito nella Sezione II del presente documento, ciascuna società deve assumere il profilo di rischio più elevato tra quelli assegnati da tutte le società del gruppo.

Le SGR, quindi, potrebbero trovarsi nella condizione di dover attribuire un profilo di rischio alto nei confronti di clienti con i quali abbiano avuto un'operatività limitata, dovendosi allineare alle valutazioni effettuate da altre società appartenenti al gruppo che, probabilmente, in virtù della diversa natura del rapporto con il cliente (ad esempio conto corrente, etc.) hanno la possibilità di avere accesso a un numero più ampio di informazioni.

Tale impostazione comporterebbe un notevole aggravio, soprattutto nel caso in cui anche le operazioni di sottoscrizione di parti OICR collocati da terzi dovessero essere qualificate come rapporti continuativi.

## **PARTE SECONDA**

### **OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA**

#### ***Sezione I. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela***

L'adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:

- a) identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore;
- b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo;
- c) verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- d) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e, se rilevante, secondo un approccio basato sul rischio, dell'operazione occasionale;
- e) esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Quando i destinatari non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l'operazione (cfr. art. 42 del decreto anticiclaggio). **Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere, essi pongono fine al rapporto.**

L'eliminazione della frase consente di allineare la previsione al contenuto dell'articolo 42 del d.lgs. n. 231 del 2007.

#### ***Sezione II. Ambito di applicazione***

I destinatari procedono all'adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale, come definita dalla normativa di settore.

Non è richiesta l'adeguata verifica per le attività finalizzate o connesse all'organizzazione, al funzionamento e all'amministrazione dei destinatari, tenuto conto che esse non rientrano nelle attività istituzionali proprie dei destinatari e che, nello svolgimento delle stesse, le controparti dei destinatari si configurano come prestatori di beni o servizi su iniziativa dei destinatari stessi, piuttosto che come clienti che richiedono di instaurare un rapporto continuativo o di effettuare un'operazione occasionale (ad esempio: forniture per l'acquisizione di materiali o beni strumentali propri; acquisizione e manutenzione degli immobili ove viene esercitata l'attività istituzionale; prestazioni acquisite da liberi professionisti per consulenze) <sup>(11)</sup>.

Le attività di adeguata verifica di cui alle lettere da *a*) a *d*) della Sezione I sono effettuate almeno nei momenti e nelle circostanze di seguito indicati:

- a) quando si instaura un rapporto continuativo;

---

<sup>11</sup> Sono altresì esclusi i rapporti e le operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 1, comma 1), lettera n), del TUF nonché di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5-*quinquies*, del TUF. Si fa riferimento ai rapporti e alle operazioni relativi alla compravendita e all'amministrazione dei beni (mobili, immobili, titoli) nei quali le risorse della clientela sono investite. Rientra nel perimetro dell'attività istituzionale l'attività di concessione di finanziamenti effettuata dai gestori che istituiscano un "fondo cd. di crediti". In questi casi, il soggetto finanziato è "cliente" del gestore e nei suoi confronti devono quindi essere assolti gli obblighi previsti dalla normativa anticiclaggio.

- b) quando viene eseguita un'operazione occasionale disposta dal cliente che comporta la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate, ovvero che consista in un trasferimento di fondi <sup>(12)</sup> superiore a 1.000 euro. I limiti di importo non si applicano ed è quindi sempre dovuta l'adeguata verifica per tutte le operazioni occasionali effettuate dai destinatari a titolo di servizio di pagamento o di emissione e distribuzione di moneta elettronica tramite agenti in attività finanziaria o "soggetti convenzionati e agenti".

Rientrano tra le operazioni occasionali anche i casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento o le Poste Italiane SpA agiscono da tramite o siano comunque parte nei trasferimenti di denaro contante o titoli al portatore effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivo pari o superiore a 15.000 euro;

- c) quando vi è sospetto di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; i destinatari si avvalgono degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF, in base al decreto antiriciclaggio;
- d) quando sorgono dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisita (es., nel caso di mancato recapito della corrispondenza all'indirizzo comunicato o di incongruenze tra documenti presentati dal cliente o comunque acquisiti dal destinatario).

I destinatari adempiono agli obblighi di adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda necessaria ~~in conseguenza di modifiche normative ovvero~~ in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

Si chiede di eliminare il riferimento alle "modifiche normative" al fine di uniformare le disposizioni contenute nel presente documento con quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, del d.lgs. n. 231 del 2007.

### ***Sezione III. L'identificazione del cliente e dell'esecutore***

Se il cliente è una persona fisica, l'identificazione consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente stesso, previa esibizione di un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico, purché non modificabile. Con le stesse modalità i destinatari identificano i cointestatari.

Se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, e quindi opera attraverso le persone fisiche dotate del potere di rappresentarlo, l'identificazione va fatta nei confronti:

- del cliente, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e/o attività svolta e, se esistenti, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali autorità di vigilanza di settore; nel caso di organizzazioni *non profit*, andrà acquisita anche l'informazione circa la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte (es. vittime di catastrofi naturali e di guerre); in

<sup>12</sup> Come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio.

caso di *trust*, i destinatari acquisiscono copia dell'ultima versione dell'atto istitutivo, al fine di raccogliere e monitorare nel continuo le informazioni in merito alle finalità in concreto perseguite, all'identità dei beneficiari e del *trustee*, alle modalità di esecuzione del *trust* e a ogni altra caratteristica del medesimo (<sup>13</sup>);

- dell'esecutore, che è identificato con le stesse modalità previste per il cliente-persona fisica e per il quale sono acquisite anche informazioni circa la sussistenza del potere di rappresentanza.

L'identificazione va effettuata in presenza del cliente ovvero – quando questi sia un soggetto diverso da una persona fisica – dell'esecutore. Quando le persone da identificare siano più di una (nel caso di cointestatori o di più esecutori) l'acquisizione dei documenti di identità può avvenire in momenti diversi, purché prima di rendere operativi la cointestazione o i poteri di delega o comunque di rappresentanza.

Fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalle Sezioni VI e VII della presente Parte, l'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la loro presenza fisica, per i clienti:

- 1) i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- 2) in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale di livello massimo di sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014;
- 3) i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
- 4) che siano già stati identificati dal destinatario in relazione ad un altro rapporto continuativo in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente e alle caratteristiche del nuovo rapporto che si intende avviare;
- 5) i cui dati identificativi siano acquisiti secondo le modalità individuate nella Sezione VIII per l'operatività a distanza.

---

<sup>13</sup> Cfr. lo schema rappresentativo di comportamenti anomali “Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di Trust” pubblicato dalla UIF in data 2.12.2013.

#### *Sezione IV. L'identificazione del titolare effettivo*

La nuova impostazione contenuta nell'articolo 20 del d.lgs. n. 231 del 2007 prevede che il titolare effettivo debba essere individuato in ogni caso.

Al riguardo si chiede di chiarire se sono ancora ipotizzabili casi residuali di entità giuridiche per le quali, nonostante l'applicazione dei criteri previsti dal citato articolo 20, il destinatario giunga alla conclusione che nessuna persona fisica possieda, controlli o abbia poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica/cliente.

In ogni caso si evidenzia come, con riferimento a talune categorie di clienti a basso rischio, come ad esempio la Pubblica Amministrazione, le società quotate ed gli intermediari bancari e finanziari, l'applicazione dei criteri per l'identificazione del titolare effettivo non sembra rispondere ad un ragionevole approccio al rischio. Si richiede pertanto, di fornire chiarimenti in merito alle modalità da seguire per l'identificazione del titolare effettivo nei confronti di tali soggetti.

A titolo esemplificativo, nelle ipotesi in cui, risalendo la catena di controllo del cliente, si identificasse un soggetto classificato a basso rischio (ad esempio una banca), si chiede di chiarire se il titolare effettivo debba essere individuato nelle persone che hanno poteri di amministrazione o di controllo dell'"entità cliente" o del soggetto a basso rischio che in ultima istanza controlla il cliente.

Infine, si chiede di:

- confermare che il titolare effettivo di forme pensionistiche integrative e di enti di previdenza obbligatoria possa essere individuato nei soggetti titolari di poteri di direzione o amministrazione;
- confermare che, nel caso di OICR, sia possibile non identificare alcun titolare effettivo o, in alternativa, individuarlo in chi dirige o amministra la SGR.

I destinatari identificano il titolare effettivo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all'identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da questi forniti.

All'atto dell'identificazione, i destinatari richiedono al cliente diverso da persona fisica di fornire tutte le informazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo *sub 2*).

Il cliente va anche richiamato a dichiarare se il rapporto continuativo è aperto o l'operazione occasionale è effettuata per conto di un altro soggetto nonché a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione di questo soggetto e dell'eventuale titolare effettivo *sub 2*) dello stesso.

Fermo quanto sopra, le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo si presumono effettuate per conto del cliente-persona fisica intestatario del rapporto o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, del titolare effettivo *sub 2*) del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente. All'atto della costituzione del rapporto continuativo, i destinatari assicurano che il cliente si impegni a segnalare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, le eventuali operazioni di importo pari o superiore a quelli indicati nella Sezione 2, lettera b) della presente Parte, effettuate

per conto di terzi <sup>(14)</sup> e a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo dell'operazione.

Nell'ambito del controllo costante, i destinatari valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati.

In relazione alle situazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi; i destinatari devono espletare gli adempimenti per ciascuno di essi.

### **Sezione V. La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo**

La verifica **dei dati relativi** dell'identità **del** cliente, **del**l'esecutore e **del** titolare effettivo richiede il riscontro della veridicità dei **dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi sussistano dubbi, incertezze o incongruenze** <sup>(15)</sup>.

La modifica è volta ad allineare il contenuto della Sezione V con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 231 del 2007. In particolare, si chiede di limitare la necessità di verificare l'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo ai soli nei casi in cui vengano rilevati fattori di rischio.

1) Con riferimento al cliente-persona fisica e all'esecutore:

a) i destinatari accertano **l'autenticità la veridicità** e la validità del documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente acquisito e, per l'esecutore, accertano altresì l'esistenza e l'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale egli opera in nome e per conto del cliente.

La modifica proposta è volta a meglio definire le attività che possono svolgere le SGR in virtù della loro attività istituzionale.

Per i soggetti minori di età, i dati identificativi devono essere verificati, in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, attraverso il certificato di nascita o l'eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata: in tal caso, devono essere registrati gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

Per i soggetti non comunitari, i destinatari accertano l'autenticità e la validità del passaporto, del permesso di soggiorno, del titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o di altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana <sup>(16)</sup>;

<sup>14</sup> Ovvero di soggetti diversi dal cliente-persona fisica intestatario del rapporto o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, dal titolare effettivo sub 2) del rapporto stesso.

<sup>15</sup> Qualora i documenti originali siano in lingua straniera, i destinatari adottano le misure necessarie per individuare il contenuto degli stessi (anche attraverso una traduzione giurata dell'originale, quando ritenuto necessario).

<sup>16</sup> A titolo esemplificativo, per gli apolidi, che non risultino in possesso dei predetti documenti, i dati identificativi possono essere verificati attraverso il titolo di viaggio per apolidi, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli apolidi firmata a New York il 28.9.1954. Per i titolari dello *status* di "rifugiato" o dello *status* di "protezione sussidiaria", ai sensi del



b) quando, dagli accertamenti di cui *sub a)*, emergano dubbi, incertezze o incongruenze, i destinatari effettuano ogni ulteriore riscontro necessario a verificare i dati identificativi e le informazioni acquisiti. A titolo esemplificativo, essi possono consultare il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64.

Si chiede di indicare se, ai fini dell'identificazione del titolare effettivo del cliente persona fisica sia possibile utilizzare i criteri previsti nel punto 2), ove compatibili.

2) Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica:

a) i destinatari effettuano il riscontro dei dati identificativi del cliente con informazioni desumibili da fonti affidabili e indipendenti (tra quelle indicate *infra*), di cui vanno acquisite - in via autonoma o per il tramite del cliente - e conservate copie in formato cartaceo o elettronico;

b) con riferimento alla titolarità effettiva del cliente, i destinatari adottano misure proporzionate al rischio per ricostruirne, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo. A questo fine, i destinatari consultano ogni fonte informativa utile fino ad individuare, con ragionevole certezza, il titolare effettivo *sub 2)* e verificarne i dati, alla luce del profilo di rischio del cliente, del rapporto o dell'operazione (<sup>17</sup>). Ad esempio, i destinatari possono consultare l'apposita sezione del registro delle imprese prevista dall'articolo 21 del decreto antiriciclaggio (<sup>18</sup>).

Oltre al registro delle imprese italiano, rientrano tra le fonti affidabili e indipendenti per il riscontro dei dati identificativi del cliente diverso da persona fisica e del titolare effettivo:

- i. gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);
- ii. i registri dei titolari effettivi istituiti in altri paesi comunitari in attuazione degli articoli 30 e 31 della quarta direttiva;
- iii. le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di altri paesi comunitari; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti *web*.

I destinatari, secondo un approccio basato sul rischio, valutano l'estensione e la profondità dei riscontri da effettuare.

#### ***Sezione VI. L'acquisizione e la valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali***

I destinatari acquisiscono e valutano le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto. La profondità e l'estensione delle verifiche sono correlate al profilo di rischio. I destinatari acquisiscono e valutano, in ogni caso, le informazioni concernenti:

---

decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i dati identificativi possono essere verificati anche attraverso i documenti di viaggio di cui all'art. 24 del citato decreto.

<sup>17</sup> In caso di cliente caratterizzato da un elevato rischio di riciclaggio si applicano gli specifici presidi previsti dalla Parte Quarta.

<sup>18</sup> Di norma, le informazioni contenute nel registro delle imprese, ove disponibili, costituiscono solo una delle fonti che i destinatari consultano per l'accertamento dell'identità dei titolari effettivi.

- le finalità relative all'accensione del rapporto;
- le relazioni tra il cliente e l'esecutore;
- la relazione tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto;
- l'attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d'affari del cliente e del

Si chiede di confermare che per il titolare effettivo debbano essere richieste soltanto le informazioni concernenti le relazioni d'affari con il cliente, e non anche quelle relative l'attività lavorativa ed economica svolta.

Inoltre, si chiede di prevedere che tali informazioni debbano essere acquisite solo in presenza di alto rischio.

titolare effettivo.

In caso di rischio elevato, sono acquisite e valutate ulteriori informazioni relative al cliente e al titolare effettivo, tra cui:

- l'origine dei fondi utilizzati nel rapporto;
- le relazioni d'affari e i rapporti con altri destinatari;
- la situazione economica (es. fonti di reddito) e patrimoniale (possono essere acquisiti, a titolo esemplificativo, bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, da intermediari finanziari o altri soggetti);
- ~~la situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi.~~

All'interno delle informazioni da richiedere in caso di rischio elevato, si chiede di eliminare quelle relative alla situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi del cliente e del titolare effettivo.

Al riguardo, infatti, si osserva come tali informazioni non siano ricomprese nell'elenco contenuto nell'articolo 18, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 231 del 2007.

Pertanto, l'acquisizione di informazioni in merito alla situazione economica e patrimoniale di familiari e conviventi del titolare effettivo potrebbe non solo ritenersi incompatibile con le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ma altresì essere di difficile reperimento e verifica da parte dei destinatari.

Là dove, invece, si ritenga comunque di mantenere questa previsione, la stessa potrebbe essere formulata in maniera più generica attraverso la mera richiesta al cliente di dichiarare se intrattiene, o meno rapporti anche con altri destinatari, ovvero di dichiarare la composizione del proprio nucleo familiare, e se ha familiari fiscalmente a carico.

Le informazioni possono essere desunte dal rapporto ovvero richieste al cliente. I destinatari verificano la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni da essi acquisite autonomamente, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché nell'instaurazione di ulteriori rapporti.

I destinatari richiedono e valutano le informazioni sullo scopo e sulla natura delle operazioni occasionali, quando rilevano, secondo un approccio in base al rischio, elementi che potrebbero configurare un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

### ***Sezione VII. Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo***

I destinatari svolgono un controllo costante nel corso del rapporto continuativo per mantenere aggiornato il profilo del cliente e individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, astensione dall'esecuzione dell'operazione o dalla prosecuzione del rapporto).

Il controllo costante si esercita attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente, avendo riguardo sia ai rapporti continuativi in essere sia alle operazioni specifiche eventualmente disposte, nonché mediante l'acquisizione di informazioni in sede di verifica o aggiornamento delle notizie ai fini dell'identificazione del cliente e del titolare effettivo e dell'accertamento e valutazione della natura e dello scopo del rapporto o dell'operazione.

Si evidenzia che, ove non fosse più possibile qualificare le operazioni di sottoscrizione di parti di OICR, effettuate per il tramite di un collocatore, come operazioni occasionali, il controllo costante del rapporto risulterebbe, in assenza di operatività o per soglie di importo basse, particolarmente gravoso.

Pertanto, dovrebbe sempre riconoscersi alle SGR la possibilità di ricorrere a terzi anche per l'adempimento dell'obbligo in questione, permettendo alle stesse di concentrare le risorse disponibili sulla verifica dell'affidabilità dei collocatori di cui ci si avvale, sul monitoraggio dell'operatività ai fini della rilevazione di anomalie e sulle operazioni di rimborso.

Nel documento previsto dalle Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio <sup>(19)</sup>, i destinatari stabiliscono, in ragione del profilo di rischio, la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite, anche avvalendosi di procedure automatiche di segnalazione della scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonché di segnalazione dell'acquisizione di specifiche qualità (ad esempio, quella di PEP), ovvero dell'inclusione in liste o elenchi (ad esempio, quelli previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti ministeriali adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 al fine di contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale). L'aggiornamento va comunque effettuato quando risulti al destinatario che non sono più attuali le informazioni precedentemente acquisite e utilizzate per l'adeguata verifica.

Ove opportuno, le risultanze del controllo conducono all'aggiornamento di dati, informazioni e profili di rischio; all'effettuazione di più ampie e approfondite verifiche (anche all'applicazione

---

<sup>19</sup> Cfr. nota n. 5.

dell'adeguata verifica rafforzata); all'individuazione di anomalie e incongruenze che possono condurre alla segnalazione di operazioni sospette; al congelamento dei fondi; all'astensione dall'effettuazione dell'operazione; alla chiusura del rapporto.

### ***Sezione VIII. Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza***

Per operatività a distanza si intende quella svolta dal cliente senza la sua presenza fisica presso i destinatari (ad esempio, attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o informatica); nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica, esso si considera presente quando lo sia l'esecutore.

I destinatari pongono particolare attenzione all'operatività a distanza, in considerazione dell'assenza di un contatto diretto con il cliente o con i soggetti dallo stesso eventualmente incaricati. I destinatari tengono conto del rischio di frodi connesse al furto di identità elettronica dovuto al progressivo consolidamento dell'offerta di servizi bancari attraverso Internet e del connesso rischio che venga gravemente compromessa l'attendibilità dei dati raccolti nell'ambito dell'operatività aziendale.

In caso di operatività a distanza i destinatari:

- acquisiscono i dati identificativi del cliente e ne effettuano il riscontro su una copia – ottenuta tramite *fax*, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe – di un valido documento di identità, ai sensi della normativa vigente;
- provvedono a un'ulteriore verifica dei dati acquisiti secondo le modalità ritenute più opportune, in relazione al profilo di rischio <sup>(20)</sup>.

Se il destinatario non è in grado di ottenere i dati e le informazioni indicate non dà corso all'operazione, non avvia il rapporto continuativo ovvero pone fine al rapporto già in essere e valuta se inviare una segnalazione di operazione sospetta. La stessa condotta va tenuta se il destinatario non riesce a verificare l'attendibilità degli stessi o ad avere altrimenti certezza circa la coincidenza fra il cliente da identificare e il soggetto cui si riferiscono i dati e le informazioni trasmesse ovvero se, dalle verifiche effettuate e dalle misure adottate, emerge la falsità o l'incoerenza delle informazioni fornite a distanza.

L'identificazione del cliente-persona fisica può essere effettuata dai destinatari anche in digitale da remoto tramite strumenti di registrazione audio/video nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato 3, che costituisce parte integrante delle presenti disposizioni.

---

<sup>20</sup> A titolo esemplificativo, si indicano le seguenti modalità: contatto telefonico su utenza fissa (*welcome call*); invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno; bonifico proveniente da un intermediario bancario con sede in Italia o in un paese comunitario; richiesta di invio di documentazione controfirmata; verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici ovvero mediante incontri *in loco*, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi; nel rispetto dell'approccio basato sul rischio, utilizzo di altri meccanismi di riscontro basati su affidabili soluzioni tecnologiche innovative (quali, ad esempio, quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico), purché assistite da robusti presidi di sicurezza.

## **PARTE TERZA**

### **OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA**

#### ***Sezione I. Principi generali***

In presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i destinatari possono ottemperare agli obblighi di adeguata verifica in maniera semplificata, riducendo l'estensione e la frequenza degli adempimenti previsti nella Parte Seconda.

Per agevolare i destinatari nell'applicazione delle misure di adeguata verifica semplificata, si riportano in allegato (Allegato 1) i fattori di basso rischio previsti dal decreto antiriciclaggio - corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi - e si forniscono, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del medesimo decreto, ulteriori fattori di basso rischio rilevanti per l'applicazione delle misure semplificate.

I destinatari definiscono e formalizzano, nel documento previsto dalle Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio<sup>(21)</sup>, procedure di adeguata verifica della clientela sufficientemente dettagliate; nel documento sono almeno indicate le specifiche misure (tra quelle indicate nella Sezione II) di adeguata verifica semplificata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a basso rischio.

I destinatari motivano adeguatamente la scelta di prendere in considerazione fattori ulteriori indicativi di un basso rischio.

L'adeguata verifica non può essere condotta in forma semplificata laddove sussistano dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo.

#### ***Sezione II. Misure semplificate di adeguata verifica***

Le misure di adeguata verifica semplificata consistono in una riduzione dell'estensione e/o della frequenza degli adempimenti previsti nella Parte Seconda attraverso:

- una modulazione dei tempi di esecuzione delle attività ai fini dell'identificazione del cliente e/o del titolare effettivo, ad esempio attraverso l'immediata raccolta dei dati identificativi e il rinvio fino a un massimo di trenta giorni dell'effettiva acquisizione della copia del documento;

L'integrazione è volta a precisare che, nelle ipotesi di basso rischio, la modulazione dei tempi di esecuzione si applica al cliente e, ove presente, anche al titolare effettivo.

- in relazione a strumenti di moneta elettronica, ricorrendo cumulativamente le condizioni di cui all'art. 23, comma 3, lettere da a) a f) del decreto antiriciclaggio, i destinatari possono identificare il cliente e l'eventuale esecutore mediante acquisizione dei dati identificativi prima dell'apertura del rapporto continuativo, rinviando l'acquisizione di copia del documento di identità al momento dell'attivazione dello strumento o alla prima operazione di avvaloramento dello stesso;

---

(1)<sup>21</sup> Cfr. nota n. 5.

- una riduzione della quantità di informazioni da raccogliere, ad esempio prevedendo: *i)* che la verifica del titolare effettivo *sub 2)* sia effettuata acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità; *ii)* l'utilizzo di presunzioni nell'individuazione dello scopo e della natura del rapporto continuativo, laddove il prodotto offerto sia destinato ad uno specifico utilizzo (ad es. credito al consumo, fondo pensionistico aziendale);
- una riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti ai fini dell'adeguata verifica, prevedendo che l'aggiornamento sia condotto al ricorrere di specifiche circostanze (quali, ad esempio, l'apertura di un nuovo rapporto o l'effettuazione di un'operazione di importo superiore a una soglia prestabilita). L'aggiornamento dei dati deve in ogni caso essere condotto almeno ogni cinque anni;
- una riduzione della frequenza e della profondità delle analisi funzionali al monitoraggio del rapporto, ad esempio prevedendo che il controllo costante delle operazioni abbia ad oggetto solo quelle al di sopra di una certa soglia, che deve essere di importo coerente con lo scopo e la natura del rapporto.

I destinatari verificano il permanere dei presupposti per l'applicazione della procedura semplificata, con modalità e frequenza stabilite secondo l'approccio basato sul rischio.

In particolare, le misure di adeguata verifica semplificata non trovano applicazione quando:

- vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti Disposizioni;
- le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio;
- vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Si chiede di fornire maggiori indicazioni in merito all'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

In particolare si chiede di:

- prevedere un ampliamento degli indicatori di basso rischio. A tal fine si rinvia alla proposta contenuta nell'Allegato 1 al presente documento;
- chiarire come debbano essere conservate le informazioni relative ai casi in cui trovano applicazione le misure semplificate di adeguata verifica della clientela. Nella previgente disciplina, infatti, era sufficiente poter dare evidenza dei requisiti giustificativi delle misure semplificate senza effettuare alcuna registrazione;
- chiarire come debbano essere applicate le misure semplificate nei confronti della Pubblica Amministrazione. In particolare, si chiede di confermare che i destinatari possano applicare misure semplificate alle Pubbliche Amministrazioni anche nel caso in cui l'individuazione del titolare effettivo di queste conduca ad un soggetto che, ai fini dell'attuazione della normativa, possa essere qualificato come PEP. Una diversa impostazione porterebbe, infatti, alla non applicabilità di misure semplificate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni;
- consentire che, nel caso di clienti società quotate ed in assenza di indicatori di alto rischio, non sia necessario identificare la titolarità effettiva o, in alternativa, sia sufficiente fare ricorso alle informazioni pubblicamente disponibili e sia possibile non risalire ulteriormente la catena di controllo;

- consentire che nel caso di intermediari bancari e finanziari e in assenza di indicatori di alto rischio, non sia necessario identificare il titolare effettivo o, in alternativa riconoscere la possibilità che il titolare effettivo coincida con i soggetti titolari di poteri di amministrazione e direzione;
- consentire, come già previsto nella previgente normativa di attuazione, che, nel caso in cui risalendo la catena di controllo si arrivi ad un soggetto al quale sia possibile applicare misure semplificate, sia possibile non risalire ulteriormente la catena di controllo.

## **PARTE QUARTA**

### ***OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA***

#### ***Sezione I. Principi generali***

I destinatari applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, quando sussista un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative oppure dall'autonoma valutazione del destinatario.

Si considerano sempre a rischio elevato, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio:

- a) i clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio;
- b) i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario corrispondente con sede in un paese terzo;
- c) i rapporti continuativi o le operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persone politicamente esposte;
- d) i clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.

Se i destinatari non sono in grado di completare gli adempimenti di adeguata verifica rafforzata previsti dalle presenti disposizioni, non danno corso all'operazione, non avviano il rapporto continuativo ovvero pongono fine al rapporto già in essere e valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta (ai sensi dell'articolo 42 del decreto antiriciclaggio).

Per agevolare i destinatari nell'applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata, si riportano in allegato (Allegato 2) i fattori di rischio elevato previsti dal decreto antiriciclaggio corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi e si forniscono, ai sensi dell'art. 24, comma 4, dello stesso decreto, ulteriori fattori di rischio rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure rafforzate.

I destinatari definiscono e formalizzano nel documento previsto dalle Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio <sup>(22)</sup>, procedure di adeguata verifica della clientela sufficientemente dettagliate; nel documento sono almeno indicate le specifiche misure (tra quelle indicate nella Sezione II) di adeguata verifica rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a rischio elevato.

#### ***Sezione II Misure rafforzate di adeguata verifica***

Le misure di adeguata verifica rafforzata si sostanziano nell'acquisizione di maggiori informazioni sul cliente e sull'eventuale titolare effettivo; in una più accurata valutazione della natura e dello scopo del rapporto; nell'intensificazione della frequenza delle verifiche e in una maggiore profondità delle analisi effettuate nell'ambito dell'attività di controllo costante del rapporto continuativo.

Le misure possono consistere:

---

(1)<sup>22</sup> Cfr. nota n. 5.



**A.** in una maggiore quantità delle informazioni relative:

- i. all'identità del cliente e/o del titolare effettivo o all'assetto proprietario e di controllo del cliente. In tale ambito, è inclusa l'acquisizione e la valutazione di informazioni sulla reputazione del cliente e/o del titolare effettivo e la valutazione di informazioni su atti pregiudizievoli nei relativi confronti, anche attingendo a informazioni - pubblicamente accessibili - esterne al patrimonio aziendale. Rilevano, tra l'altro, informazioni riguardanti i familiari e coloro con i quali il cliente intrattiene stretti rapporti d'affari nonché quelle relative ad attività esercitate, anche in passato, dal cliente e/o dal titolare effettivo;
- ii. al rapporto continuativo, al fine di comprenderne appieno natura e scopo. Rientrano in questo ambito l'acquisizione di informazioni su:
  - il numero, l'entità e la frequenza delle operazioni attese, al fine di poter individuare eventuali scostamenti che potrebbero determinare elementi di sospetto;
  - le ragioni per cui il cliente chiede un determinato prodotto o servizio, specie qualora le necessità finanziarie dello stesso potrebbero essere soddisfatte al meglio in altro modo o in un altro paese;
  - la destinazione dei fondi;
  - la natura dell'attività svolta dal cliente e/o dal titolare effettivo;

**B.** in una migliore qualità delle informazioni. Rientrano in questo ambito:

- i. la richiesta che, al momento dell'apertura del rapporto continuativo e in aggiunta alle verifiche previste nella Parte Seconda, il cliente effettui un bonifico a valere su un conto allo stesso intestato presso una banca italiana, una banca comunitaria o una banca con sede in un paese terzo con presidi antiriciclaggio comparabili a quelli previsti dal Capo II della quarta direttiva;
- ii. la verifica dell'origine del patrimonio e dei fondi del cliente, impiegati nel rapporto continuativo. A tal fine, i destinatari fanno riferimento a bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari. Nel caso di attività economiche caratterizzate da un elevato utilizzo di contante i destinatari acquisiscono informazioni accurate per valutare la coerenza della complessiva movimentazione effettuata sul rapporto con l'attività svolta e con il fatturato aziendale. In particolare, nei casi di versamenti ovvero di prelevamenti di contante eseguiti mediante società di trasporto valori, i destinatari verificano che la società stessa sia in grado di fornire, a richiesta, i dati identificativi sui soggetti presso i quali il contante è stato ritirato ovvero consegnato, nonché sulla località di ritiro ovvero di consegna delle somme, l'importo delle somme ritirate ovvero consegnate e il taglio delle banconote.

Nel caso di operazioni in contante pari o superiori a 2.500 euro, quando effettuate in tutto o in parte con banconote di grosso taglio (200 e 500 euro), i destinatari conducono approfondimenti, anche con il cliente, per verificare le ragioni alla base di tale operatività; gli stessi approfondimenti sono condotti anche in presenza di operazioni in contante frequenti e ingiustificate.

Nel caso di servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare, i destinatari verificano l'origine del reddito e/o del patrimonio, specie se proveniente da settori economici ad alto rischio, quali giochi e scommesse, smaltimento dei rifiuti, edilizia, sanità, industria bellica, commercio di armi.

Con riferimento ai servizi con elevato grado di personalizzazione offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare, si ritiene che il rischio possa rinvenirsi nelle ipotesi in cui tale grado di personalizzazione introduca elementi di complessità operativa tali da aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Si evidenzia, a tale proposito, come nelle ipotesi in cui la personalizzazione del servizio si espliciti nella sola personalizzazione dell'*asset allocation* proposta al cliente, questa non dovrebbe essere considerata, di per sé, indicatore di un maggior rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

- C. in una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni acquisite tramite:
- i. una maggiore frequenza dei controlli sul rapporto continuativo volti a rilevare tempestivamente eventuali variazioni del profilo di rischio del cliente;
  - ii. controlli più frequenti o approfonditi sulle operazioni, per rilevare tempestivamente eventuali elementi di sospetto di riciclaggio. In tale ambito, i destinatari verificano la destinazione dei fondi e le ragioni alla base di una determinata operatività;
- D. nella richiesta dell'autorizzazione di un alto dirigente per l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo.

La richiesta di autorizzazione da parte di un alto dirigente è una misura rafforzata non applicabile dalle SGR che collocano i propri prodotti attraverso intermediari ai quali viene demandato anche il compito di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Le SGR, infatti, ricevono le informazioni sul cliente e sull'operazione dopo che questa è stata effettuata e valutata dal collocatore.

Pertanto, qualora si decidesse di lasciare l'autorizzazione tra le misure rafforzate, dovrebbe essere previsto che le SGR, per la sola clientela intermediata, possano fare riferimento all'autorizzazione concessa dal collocatore al quale, in forza di accordi contrattuali, si demandano anche gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Infine, si chiede di chiarire che l'adeguata posizione gerarchica necessaria per l'autorizzazione possa essere determinata in funzione del rischio rilevato e dell'operatività.

### ***Sezione III. Clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio***

I destinatari applicano le misure rafforzate di adeguata verifica previste nella Sezione II quando il cliente e/o il titolare effettivo del cliente siano residenti o abbiano sede in paesi terzi ad alto rischio.

Ai destinatari è comunque vietato instaurare o proseguire rapporti continuativi o eseguire operazioni di cui siano parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, *trust*, società anonime (o controllate attraverso azioni al portatore) con sede in paesi terzi ad alto rischio.

### ***Sezione IV. Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario corrispondente di un paese terzo***

I destinatari modulano le misure di adeguata verifica rafforzata applicate nei confronti dell'intermediario corrispondente in funzione del rischio, ponendo particolare attenzione ai fattori di rischio geografico indicati nell'Allegato 2, lettera C.

Essi accertano che i corrispondenti non siano banche di comodo e che non consentano l'accesso ai rapporti di corrispondenza a banche di comodo.

Le misure rafforzate di adeguata verifica prevedono almeno:

- a) l'acquisizione da parte del destinatario di informazioni idonee a individuare con chiarezza gli assetti proprietari del corrispondente;
- b) l'acquisizione, presso il corrispondente, di informazioni idonee a comprendere pienamente la natura delle attività svolte dallo stesso, anche con riferimento ai servizi prestati ai clienti in relazione ai quali vengono utilizzati il conto o i conti accesi presso l'intermediario destinatario degli obblighi rafforzati;
- c) nel caso in cui i clienti del corrispondente abbiano un accesso diretto ai conti di passaggio, i destinatari devono assicurarsi, anche con verifiche a campione, che il corrispondente assolva gli obblighi di adeguata verifica della propria clientela, incluso il controllo costante, e possa fornire al destinatario stesso, su richiesta, tutti i dati raccolti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi nonché ogni altra informazione rilevante relativa ai propri clienti o a specifiche operazioni. I destinatari valutano attentamente la completezza delle informazioni e della documentazione fornite in riscontro; eventuali lacune informative sono prese in considerazione ai fini di una rivalutazione del profilo di rischio del corrispondente. Va acquisita un'espressa attestazione del corrispondente circa l'inesistenza di impedimenti normativi o contrattuali in merito alla tempestiva trasmissione delle informazioni richieste;
- d) l'acquisizione e valutazione di informazioni pubblicamente disponibili sulla reputazione del corrispondente e sulla qualità del regime di vigilanza e dei controlli a fini antiriciclaggio a cui lo stesso è sottoposto. A tale scopo, i destinatari possono avvalersi dei rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o dal FMI;
- e) l'autorizzazione - per l'apertura di ciascun rapporto di corrispondenza o di passaggio - di un alto dirigente, preferibilmente non coincidente con il dirigente che ha promosso l'apertura del rapporto d'affari con il corrispondente. L'alto dirigente verifica l'adeguatezza delle misure adottate per mitigare in maniera efficace il rischio connesso al rapporto di corrispondenza;
- f) la definizione in forma scritta dei termini dell'accordo con il corrispondente e i rispettivi obblighi. Il destinatario è tenuto a individuare quali soggetti (e con quali modalità) possono accedere al servizio bancario di corrispondenza (ad es. se il conto di corrispondenza può essere utilizzato da altre banche aventi accordi con il corrispondente ovvero, nel caso di conti di passaggio) nonché a definire le responsabilità del corrispondente in relazione agli obblighi antiriciclaggio. L'accordo prevede anche: i) le modalità attraverso le quali il destinatario può monitorare il rapporto di corrispondenza al fine di accertare se il corrispondente adempia agli obblighi di adeguata verifica della clientela ed effettui gli altri controlli previsti dalla disciplina antiriciclaggio; ii) l'obbligo per il corrispondente di fornire al destinatario, su richiesta, informazioni su determinate transazioni o clienti del corrispondente;
- g) un controllo costante del rapporto con il corrispondente, con frequenza e intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto; in tale ambito, i destinatari adottano procedure, anche informatiche, volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo delle operazioni ovvero per destinazione o provenienza dei flussi;
- h) la valutazione del sistema dei controlli interni antiriciclaggio del corrispondente, acquisendo idonea documentazione. A tale scopo non è sufficiente la sola documentazione inerente alle politiche e procedure antiriciclaggio del corrispondente. Se

il rischio è particolarmente elevato e il volume delle operazioni rilevante, il destinatario valuta l'opportunità di effettuare sopralluoghi e verifiche a campione allo scopo di accertare l'efficacia delle politiche e delle procedure antiriciclaggio del rispondente.

Con riferimento ai conti aperti dal destinatario utilizzati indirettamente da altri intermediari (i quali, pertanto, hanno un rapporto diretto con il corrispondente ma non con il destinatario, di seguito denominati "corrispondenti indiretti"), il destinatario:

- è adeguatamente informato in merito all'esistenza di tali relazioni nonché delle transazioni poste in essere dai clienti dei corrispondenti indiretti;
- acquisisce informazioni sull'area geografica di operatività dei corrispondenti indiretti;
- accerta che il corrispondente indiretto impartisca le istruzioni al corrispondente in maniera trasparente, in modo che siano note tutte le parti coinvolte nelle operazioni ai fini delle verifiche e dei controlli;
- si dota di strumenti idonei a individuare eventuali relazioni con corrispondenti indiretti non dichiarate dal corrispondente e, nei casi di specie, adotta le misure conseguenti;
- valuta il sistema dei controlli posti in essere dal corrispondente in relazione ai rapporti con i corrispondenti indiretti e alle operazioni poste in essere da questi ultimi (es., si accerta che gli strumenti di monitoraggio riguardanti le operazioni richieste dai corrispondenti indiretti tengano conto di tutti i fattori di rischio rilevanti; verifica se i controlli posti in essere dal corrispondente sono manuali o automatizzati e, in questo ultimo caso, se sono sufficientemente accurati nonché se le risorse assegnate ai controlli sono adeguate).

### **Sezione V. Persone Politicamente Esposte**

Le Persone Politicamente Esposte (o PEP) sono considerate a più alto rischio di riciclaggio in quanto maggiormente esposte a potenziali fenomeni di corruzione. La qualificazione di PEP assume rilievo sia per il cliente che per il titolare effettivo.

I destinatari definiscono le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo rientrino nella definizione di PEP. A tal fine, oltre a ottenere le pertinenti informazioni dal cliente, si avvalgono di ulteriori fonti, quali ad esempio siti Internet ufficiali delle autorità italiane o dei Paesi di provenienza delle PEP ovvero *database* di natura commerciale. L'intensità e l'estensione delle verifiche vanno commisurate al grado di rischio associato ai diversi prodotti e operazioni richiesti.

In relazione ai rapporti continuativi già aperti, nell'ambito dell'attività di controllo costante, i destinatari sono tenuti a verificare l'eventuale acquisizione o le successive variazioni dello *status* di PEP del cliente o del titolare effettivo del rapporto. A tal fine, i destinatari, oltre alle fonti informative esterne, utilizzano in maniera integrata tutte le informazioni comunque disponibili all'interno all'azienda (ad es., informazioni raccolte in fase di istruttoria per la concessione di operazioni di finanziamento, questionario MiFID ove rilevante).

Qualora il cliente e/o il titolare effettivo rientri nella definizione di PEP, il destinatario assicura che l'avvio, la prosecuzione del rapporto continuativo o l'esecuzione dell'operazione occasionale siano autorizzati da un alto dirigente, che valuta l'esposizione al rischio di riciclaggio del PEP e il grado di efficacia dei presidi aziendali. ~~L'alto dirigente decide altresì in merito all'eventuale successiva perdita dello *status* di PEP e alla conseguente applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica.~~

In primo luogo, si chiede di precisare che l'autorizzazione per l'avvio, la prosecuzione del rapporto continuativo e l'esecuzione dell'operazione occasionale, sia prevista solo nei confronti della clientela diretta.

Per le SGR che collocano i propri prodotti attraverso altri intermediari, infatti, tale misura rafforzata non rappresenta un presidio efficiente, in quanto duplicherebbe quanto già effettuato dal collocatore, andando a configurarsi come un rilevante ostacolo operativo.

Nel modello distributivo del risparmio gestito, le SGR ricevono le informazioni sul cliente e sull'operazione dai collocatori ai quali, sulla base di accordi contrattuali, viene demandata anche l'adeguata verifica della clientela.

Per tale ragione, affinché siano adempiuti gli obblighi contrattuali sottoscritti dal cliente, le SGR non potranno in nessun caso disporre di un'autorizzazione "preventiva" del cliente qualificato come PEP. Le SGR dovrebbero, quindi, poter fare affidamento sull'autorizzazione rilasciata dal collocatore, ed eventualmente riservarsi di effettuare ulteriori verifiche sull'attività di valutazione condotta dal collocatore medesimo, nonché sul cliente qualificato come PEP.

Inoltre, con riferimento al soggetto deputato a rilasciare l'autorizzazione, al pari di quanto previsto nel paragrafo 52 degli Orientamenti delle ESAs relativi ai fattori di rischio, si chiede di chiarire che l'adeguata posizione gerarchica necessaria per l'autorizzazione possa essere determinata in funzione del rischio rilevato e dell'operatività.

In secondo luogo, si chiede di eliminare il riferimento alla decisione dell'alto dirigente in merito alla perdita dello *status* di PEP. Ciò in ragione della circostanza che la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *dd*), del d.lgs. n. 231 del 2007, già prevede che i soggetti che abbiano cessato da oltre un anno una carica pubblica tra quelle rappresentate, non siano più da considerare quali PEPs.

Inoltre, tale prassi risulterebbe particolarmente onerosa per gli intermediari, i quali sarebbero chiamati a certificare non solo l'assunzione della qualifica di PEP ma anche la perdita di tale qualifica. Gli attuali criteri per l'applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica prevedono, peraltro, di considerare comunque gli "indici reputazionali" negativi relativi al cliente indipendentemente dal fatto che lo stesso sia classificato come PEP. Pertanto, non vi sarebbe il pericolo di un abbassamento automatico del livello di rischio dei PEPs che hanno perso tale qualifica, là dove vi fossero altri elementi che inducano comunque a considerarli ad rischio alto.

Nei confronti di soggetti originariamente individuati come PEP, che abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da oltre un anno, i destinatari, in presenza di un elevato rischio, continuano ad applicare misure di adeguata verifica rafforzata.

I destinatari adottano misure adeguate e acquisiscono tutte le informazioni necessarie per stabilire l'origine ~~sia del complessivo patrimonio dei PEP sia~~ dei fondi specificamente impiegati nel rapporto o nell'operazione occasionale. A tal fine, in caso di rapporti continuativi, i destinatari acquisiscono un'attestazione del cliente e verificano le informazioni sulla base di documenti pubblicamente disponibili e/o in base ad attestazioni di altri intermediari, ove rilasciate.

Si richiede di eliminare la previsione in forza della quale è necessario acquisire tutte le informazioni necessarie per stabilire l'origine del patrimonio complessivo dei PEPs. Una simile impostazione, infatti, costringerebbe a dover svolgere un'intensa attività di ricerca che non trova corrispondenza nell'attività istituzionale svolta dalle SGR.

Si propone, pertanto, di ristabilire la previgente formulazione al fine di limitare le informazioni da acquisire a quelle necessarie per stabilire l'origine dei fondi utilizzati nel rapporto o nell'operazione occasionale.

L'ampiezza delle misure adottate dipende dal grado di rischio associato al PEP; la raccolta di informazioni deve consentire ai destinatari di acquisire un apprezzabile grado di **certezza ragionevole** che i fondi impiegati non siano frutto di reati di natura corruttiva o di altre fattispecie criminose. L'acquisizione di queste informazioni è volta a garantire un efficace controllo costante, anche ai fini della rilevazione di eventuali elementi di sospetto. La riluttanza del cliente nel fornire le informazioni richieste in merito all'origine del patrimonio o dei fondi è un elemento che i destinatari considerano attentamente ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

La modifica proposta è volta a meglio qualificare l'attività di raccolta delle informazioni da porre in essere da parte dei destinatari.

I destinatari sottopongono a controllo costante rafforzato i rapporti continuativi riconducibili a una PEP. A tal fine, adottano procedure volte a rilevare operazioni anomale e a esaminare regolarmente le informazioni raccolte per garantire la tempestiva acquisizione di informazioni suscettibili di incidere sulla valutazione del rischio.

#### ***Sezione VI. Operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate***

I destinatari adottano procedure di rilevazione e valutazione di operazioni e schemi operativi anomali. Rientrano in questo ambito:

- operazioni di importo più elevato rispetto a quello atteso dal destinatario sulla base della propria conoscenza del cliente e della natura e scopo del rapporto continuativo;
- schemi operativi anomali rispetto all'ordinaria attività del cliente o all'operatività tipica di clienti, prodotti o servizi analoghi; oppure
- operazioni particolarmente complesse rispetto ad analoghe operazioni associate a tipologie similari di clientela, prodotti o servizi.

Le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela adottate dai destinatari devono consentire di valutare la natura sospetta delle operazioni in questione e consistono almeno:

- nell'adozione di misure adeguate per comprendere contesto e finalità di queste operazioni e determinarne la coerenza con il profilo economico del cliente, ad esempio acquisendo ulteriori informazioni sull'origine e la destinazione dei fondi e sull'attività dello stesso;
- in un più frequente controllo costante del rapporto continuativo e delle ulteriori operazioni eseguite.

## **PARTE QUINTA**

### **ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA**

#### ***Sezione I. Ambito di applicazione e responsabilità***

Nel rispetto dei limiti di seguito indicati, i destinatari possono demandare l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela a soggetti terzi, ferma la piena responsabilità del destinatario per l'osservanza di detti obblighi.

In particolare si distinguono:

- a) soggetti terzi che possono effettuare tutte le fasi dell'adeguata verifica, ad eccezione del controllo costante dell'operatività, che sono i seguenti:
  - 1) intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio, nonché le loro succursali insediate in paesi comunitari o in paesi terzi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 26, comma 2, lettera d), del decreto antiriciclaggio;
  - 2) intermediari bancari e finanziari comunitari;
  - 3) intermediari bancari e finanziari aventi sede in paesi terzi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 26, comma 2, lettera d), del decreto antiriciclaggio.
- b) soggetti terzi che possono effettuare solo l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, inclusa l'acquisizione di copia dei documenti di identità, che sono i seguenti:
  - 1) mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria <sup>(23)</sup>;
  - 2) "soggetti convenzionati e agenti", con le modalità previste dall'articolo 44 del decreto antiriciclaggio;
  - 3) collaboratori esterni che, in virtù di apposita convenzione, operano in nome e per conto dei destinatari nel proporre alla clientela la sottoscrizione di contratti riconducibili all'attività istituzionale degli stessi.

In particolare, si tratta dei collaboratori esterni che propongono, in nome e per conto di intermediari, la sottoscrizione di contratti relativi al credito al consumo ovvero di contratti di *leasing* (o di *factoring*).

La convenzione deve specificare gli obblighi da assolvere in materia di identificazione e le modalità e i tempi di adempimento, ivi inclusi i tempi di trasmissione delle informazioni all'intermediario, nonché la responsabilità del collaboratore per il non corretto svolgimento dell'attività assegnatagli.

Le disposizioni di cui alla presente Parte non si applicano ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del contratto o della convenzione comunque denominata, il

---

<sup>23</sup> Ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto antiriciclaggio, gli agenti in attività finanziaria possono effettuare tutte le fasi consentite dell'adeguata verifica, ad eccezione del controllo costante, limitatamente alle operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000 euro relative alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate per conto di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro paese comunitario, nonché le succursali di questi ultimi.

fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano equiparabili ai dipendenti o, comunque, ai soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione del destinatario <sup>(24)</sup>.

In nessun caso gli obblighi di adeguata verifica possono essere demandati a banche di comodo o intermediari insediati in paesi terzi ad alto rischio.

## *Sezione II. Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi*

Si accoglie con favore la scelta di codesta Spettabile Autorità di modificare il contenuto della Sezione II al fine di consentire agli intermediari di avvalersi dell'adeguata verifica svolta da un altro intermediario anche nel caso in cui quest'ultimo abbia provveduto ad adempiere agli obblighi senza la presenza fisica del cliente (operatività a distanza).

Si apprezza, inoltre, la specificazione che i soggetti terzi possano rilasciare l'attestazione anche in relazione all'esecuzione di un'operazione occasionale.

Per l'industria del risparmio gestito, che vede la maggior parte delle proprie transazioni intermedie da un collocatore, l'istituto dell'esecuzione da parte di terzi rappresenta la principale modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Per tali motivi, e memori delle esperienze emerse nel corso degli ultimi anni, si ritiene opportuno cogliere l'occasione offerta dalla presente consultazione per portare all'attenzione di Codesta Spettabile Autorità alcune proposte di modifica della presente Sezione che potrebbero condurre verso un migliore funzionamento del predetto istituto.

Innanzitutto, andrebbe chiarito che, tra le responsabilità del terzo attestante, rientri anche quella di inviare al destinatario finale tutte le informazioni raccolte e necessarie per una corretta profilatura della clientela, senza che questo comporti una violazione delle disposizioni sulla protezione dei dati personali

Nella Sezione in commento sono elencate le informazioni che devono essere contenute nell'attestazione, il cui rilascio consente di poter considerare soddisfatti gli obblighi di adeguata verifica.

Tuttavia, sulla base di quanto richiesto nelle altre Sezioni del presente documento (come ad esempio nella Parte prima, Sezione II, paragrafo 1), le informazioni contenute nell'attestazione non risultano essere sufficienti per poter adempiere all'insieme di obblighi imposti dalla normativa.

Si fa riferimento, ad esempio, all'obbligo di attribuire ad ogni cliente il profilo di rischio definito sulla base degli elementi di valutazione descritti nella Parte prima, Sezione II, del documento in consultazione il quale nel caso di esecuzione da parte di terzi, non sembra venir meno per il destinatario finale.

---

<sup>24</sup> Ai fini delle presenti disposizioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono equiparati ai dipendenti degli intermediari per i quali prestano la propria attività. Del pari, nei gruppi bancari o finanziari di cui agli articoli 60 e 109 del TUB e all'articolo 11 del TUF, sono considerate stabilmente incardinate nell'organizzazione del destinatario le società del gruppo con sede in Italia alle quali viene esternalizzato l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica.



Un esempio delle informazioni che dovrebbero essere fornite dall'intermediario terzo (banche collocatrici) alle SGR, nell'ambito delle operazioni di sottoscrizioni di parti di OICR, è rappresentato dal contenuto del “*data-set* adeguata verifica” elaborato dal Gruppo di supporto tecnico alla standardizzazione costituito all'interno del consorzio ABILAB (\*).

La prassi di mercato ha tuttavia evidenziato talune difficoltà nel pervenire ad un accordo tra le parti che consenta ai destinatari finali (SGR) di poter ricevere dai collocatori tutte le informazioni richieste al terzo (intermediari collocatori) ed elencate nel citato *data-set*.

Per tale ragione, si ritiene necessario che nella presente Sezione siano elencate, in modo chiaro, tutte le informazioni minime che devono essere oggetto di trasmissione dal terzo al destinatario finale.

In particolare, si ritiene che i terzi debbano inviare, unitamente all'attestazione, almeno le seguenti informazioni:

- informazioni sulla coerenza/congruenza dell'operazione rispetto al profilo economico, finanziario e patrimoniale dei clienti;
- informazioni sull'origine dei fondi;
- informazioni sul patrimonio complessivo del cliente
- informazioni sul reddito complessivo del cliente
- informazioni su natura e scopo dell'investimento;
- tipo di adeguata verifica effettuata (semplificata, rafforzata)
- altre informazioni in possesso del terzo attestante che possano consentire una conoscenza più approfondita del cliente.

Le informazioni sulla capacità economico-patrimoniale del cliente sono indubbiamente di primaria importanza. L'assenza di tali informazioni, infatti, non consente al destinatario finale di poter valutare la “ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in relazione all'attività svolta e al complessivo profilo economico del cliente e/o del titolare effettivo”, così come richiesto all'interno della Parte Prima, Sezione II, paragrafo 2, del presente documento di consultazione.

(\*)Struttura di supporto, costituita all'interno del consorzio Abilab, che fornisce agli operatori - banche, SGR e *service providers* - assistenza di tipo tecnico/operativo e di *governance*, nella fase di implementazione degli *standard* e che si occupa della definizione e integrazione delle “Linee guida per la standardizzazione dell'operatività dell'industria del risparmio gestito” definite dal Tavolo Tecnico Interassociativo (ABI, Assogestioni, Assoreti, Anasf e Assosim) promosso dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

In caso di utilizzo dei soggetti terzi di cui alla lettera a) della Sezione I, gli obblighi di adeguata verifica si considerano soddisfatti attraverso un'ideale attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli direttamente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo ovvero all'esecuzione di un'operazione occasionale.

Nel primo periodo della presente Sezione II viene stabilito che "l'attestazione può essere rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli direttamente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo, ovvero all'esecuzione di un'operazione occasionale".

Al riguardo si chiede di precisare che il terzo, che abbia già aperto rapporti o eseguito operazioni occasionali con il medesimo cliente, possa sia attestare l'adeguata verifica utilizzando le informazioni e i documenti già in suo possesso sia procedere alla raccolta delle informazioni e dei documenti per ciascun rapporto o operazione per le quali viene demandato l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

L'attestazione deve essere chiaramente riconducibile al terzo attestante, attraverso accorgimenti idonei (sottoscrizione da parte del personale a ciò autorizzato, invio con sistemi informatici, ecc.), e deve essere trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente.

Per standardizzare il processo di acquisizione delle informazioni, il destinatario può predisporre una specifica modulistica per il rilascio delle attestazioni.

L'attestazione deve espressamente confermare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle varie attività effettuate. Il contenuto dell'attestazione varia a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui essa è diretta; in base a tale criterio, essa deve contenere:

- a) i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;
- b) l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;
- c) le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto da aprire e dell'operazione occasionale da eseguire ai fini dell'adempimento del relativo obbligo.

Il destinatario assicura che, oltre all'attestazione, i terzi siano in grado di trasmettere tempestivamente copia dei documenti e delle informazioni acquisiti, quando il destinatario stesso ne faccia richiesta.

L'attestazione può essere resa in forma cartacea o informatica e in via autonoma ovvero in connessione con specifiche operazioni.

Spetta al destinatario, responsabile dell'adeguata verifica, valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge; in caso contrario provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a:

Si richiede di eliminare l'obbligo di valutare le verifiche effettuate dai soggetti terzi. La formulazione proposta nel documento di consultazione sembra, infatti, imporre al destinatario finale un'attività di valutazione e "validazione" dell'attestazione rilasciata dal terzo.

L'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007, stabilisce che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempierli direttamente.

Un'ulteriore valutazione da parte del destinatario di tutte le attestazioni ricevute rappresenterebbe un'inutile appesantimento del predetto istituto.

- informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta;
- richiedere al terzo attestante di apportare le necessarie rettifiche o integrazioni;

L'integrazione proposta consente di precisare che, qualora siano riscontrate irregolarità e incongruenze nella documentazione ricevuta, spetti al terzo attestante che ha avuto il contatto con il cliente porre in essere le azioni necessarie per apportare rettifiche o integrazioni.

- adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;
- astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo o dall'eseguire l'operazione, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 35 del decreto antiriciclaggio (la scelta di cui al presente alinea va assunta, in particolare, qualora l'intermediario si trovi nell'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica). Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto esiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività, ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver eseguito l'operazione, ne informano la UIF.

L'integrazione proposta consente di prendere in considerazione il modello operativo che contraddistingue l'industria italiana del risparmio gestito. Di norma, l'esecuzione dell'operazione è contestuale alla ricezione delle informazioni sul cliente inviate dall'intermediario collocatore. Alla luce di ciò, le SGR si trovano nell'impossibilità di astenersi dall'eseguire l'operazione.

Per tale ragione, in aggiunta al testo proposto al quarto alinea, si chiede di inserire quanto già previsto dall'articolo 35, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2007, richiamato anche dall'articolo 42, comma 4, del medesimo decreto.

In caso di utilizzo di soggetti terzi che possono effettuare solo l'identificazione del cliente (cfr. Sezione I, lettera b), il destinatario assicura che i terzi gli trasmettano in ogni caso i dati e le informazioni acquisiti, affinché il destinatario stesso possa completare la procedura di adeguata verifica <sup>(25)</sup>.

Nell'ambito delle modalità di raccolta e scambio delle informazioni con i terzi, il destinatario deve:

- definire le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, individuare i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione.

**Tra i dati e le informazioni che devono essere trasmesse dal terzo rientrano almeno:**

- informazioni sulla coerenza/congruenza dell'operazione rispetto al profilo economico, finanziario e patrimoniale dei clienti;
- informazioni sull'origine dei fondi;
- informazioni sul patrimonio complessivo del cliente
- informazioni sul reddito complessivo del cliente;
- informazioni su natura e scopo dell'investimento;
- tipo di adeguata verifica effettuata (semplificata, rafforzata)
- altre informazioni in possesso del terzo attestante che possano consentire una conoscenza più approfondita del cliente.

---

<sup>25</sup> Nel caso di "soggetti convenzionati e agenti", l'acquisizione dei dati deve avvenire secondo le modalità di cui all'articolo 44 del decreto antiriciclaggio.

L'integrazione proposta risponde alla necessità, già argomentata nel *box* inserito all'inizio della Sezione II, di poter disporre del maggior numero di informazioni già raccolte dal terzo attestante. In tal modo le SGR, in qualità di destinatari finali, possono ridurre, nei confronti dei collocatori, il numero di richieste di informazioni ulteriori necessarie per la profilatura del cliente avendo a disposizione, unitamente all'attestazione, tutti i dati e le informazioni utili per poter effettuare, in modo ancor più efficiente, controlli sui clienti e sulle operazioni.

- predisporre strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;
- verificare, nei limiti della diligenza professionale e in funzione del rischio, la ~~veridicità dei documenti ricevuti~~ e la correttezza, la coerenza e l'attendibilità delle informazioni e dei dati ~~desunte dagli stessi ricevuti~~;

La modifica proposta consente di definire, con maggior precisione, le attività che il destinatario finale sia tenuta a porre in essere. Si ritiene, infatti, che l'attività di verifica dei documenti raccolti rientri nei compiti e nelle responsabilità del terzo attestante.

- acquisire, ove necessario, informazioni supplementari, dai terzi stessi, dal cliente ovvero da altre fonti.

## **PARTE SESTA**

### **RAPPORTI E OPERAZIONI TRA DESTINATARI**

Al pari di quanto già evidenziato in precedenza e nella lettera di accompagnamento al presente documento, si chiede di confermare che le operazioni di sottoscrizione di parti di OICR, avvenute per il tramite di un intermediario collocatore, siano da qualificarsi quali operazioni occasionali.

A tale proposito giova ricordare come l'articolo 3, comma 4, del Provvedimento della Banca d'Italia sulla tenuta dell'AUI avesse già precisato che tali operazioni non fossero da considerarsi come rapporto continuativo.

Peraltro, tale richiesta era già stata avanzata dalla Assogestioni nella lettera inviata a Codesta Spettabile Autorità il 31 luglio 2017.

In aggiunta, si chiede di confermare che quanto previsto nella nota 26 del presente documento di consultazione sia applicabile anche nelle ipotesi di sottoscrizione di parti di OICR.

Nei casi in cui il rapporto del destinatario con il cliente è intermediato da altri destinatari (come può accadere, ad esempio, per lo svolgimento dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio), si applica la presente Parte <sup>(26)</sup>; per quanto non diversamente disciplinato si fa rinvio alle altre Parti delle presenti Disposizioni.

Il destinatario ("intermediario committente") può richiedere a un altro destinatario delle presenti disposizioni ("destinatario controparte") l'apertura di un rapporto o l'effettuazione di un'operazione, agendo su mandato e nell'interesse di propri clienti. In tali casi, l'intermediario committente provvede a effettuare l'adeguata verifica del cliente con il quale istituisce un rapporto, secondo le disposizioni applicabili.

Per quanto concerne il destinatario controparte, vanno considerati il ruolo e la posizione dell'intermediario committente che agisce per conto del proprio cliente.

In particolare, possono distinguersi due casi:

- 1) l'intermediario committente agisce in proprio, quale controparte diretta dell'altro destinatario, avendo, ad esempio, ricevuto dal proprio cliente mandato a gestirne il patrimonio o comunque a effettuare una o più operazioni di investimento <sup>(27)</sup>.  
In questa ipotesi, l'intermediario committente - quale controparte diretta dell'altro destinatario - è l'intestatario delle azioni o quote ma agisce in base a specifiche istruzioni rilasciate da uno o più soggetti terzi.
- 2) l'intermediario committente agisce in nome del cliente, assumendo la posizione di mera intermediazione nel rapporto tra il proprio cliente e il destinatario controparte. L'intermediario committente o collocatore non è, pertanto, l'intestatario delle azioni o quote.

---

<sup>26</sup> Nel caso di operazioni occasionali, gli obblighi di adeguata verifica sono assolti dal destinatario che entra in contatto con il cliente e non dal destinatario con il quale intercorre l'operazione occasionale. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alla consegna di assegni circolari da parte di banche diverse da quella che emette il titolo.

<sup>27</sup> Rientra in tale caso la fattispecie dell'intermediario abilitato alla prestazione di servizi di investimento che partecipa a un fondo (partecipante formale) in nome proprio e per conto del cliente (partecipante effettivo) e quindi in base a un mandato senza rappresentanza, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del TUF.

### Caso 1)

L'intermediario committente riveste la posizione di cliente del destinatario controparte. In questo caso, in situazioni di basso rischio, il destinatario controparte può omettere di identificare e verificare i dati dell'investitore per conto del quale l'intermediario committente agisce (e del titolare effettivo *sub 2* dell'investitore, laddove questi non sia una persona fisica) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- i. l'intermediario committente rientra tra gli intermediari potenzialmente a basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in base ai criteri di cui all'Allegato 1;
- ii. il destinatario controparte ha adottato misure graduate in funzione del rischio per assicurarsi che il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso al rapporto continuativo con l'intermediario committente sia basso, considerando, tra l'altro, l'attività del committente la tipologia di clientela servita e i paesi nei quali esso offre i propri servizi;
- iii. il destinatario controparte si assicura che l'intermediario committente applichi ai propri clienti misure di adeguata verifica graduate in funzione del rischio; in particolare, il destinatario, sulla base di informazioni pubblicamente disponibili ovvero acquisite direttamente dall'intermediario committente, valuta l'idoneità delle procedure di adeguata verifica da questi adottate;
- iv. il destinatario controparte adotta misure graduate in funzione del rischio <sup>(28)</sup> per assicurarsi che l'intermediario committente sia in grado di fornire, su richiesta, tutti i dati raccolti relativi agli investitori nonché ogni altra informazione rilevante relativa agli stessi o a specifiche operazioni. Il destinatario controparte valuta attentamente la completezza delle informazioni e della documentazione fornite in riscontro e prende in considerazione eventuali lacune informative ai fini di una rivalutazione del profilo di rischio dell'intermediario committente.

Si chiede di fornire maggiori specificazioni in merito alle attività previste nel punto iv). In particolare, si chiede di precisare come debba definirsi la verifica a campione proposta nella nota 28.

Qualora tali condizioni non siano rispettate ovvero vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'applicazione di obblighi semplificati è esclusa e il destinatario controparte deve identificare e verificare l'identità dell'investitore (e del titolare effettivo *sub 2* dell'investitore, laddove questi non sia una persona fisica).

### Caso 2)

La relazione si instaura direttamente tra l'investitore, in qualità di cliente, e il destinatario controparte che deve quindi sottoporre l'investitore a misure di adeguata verifica graduate in funzione del rischio.

A tal fine, il destinatario controparte può fare ricorso ad un altro intermediario (in genere, lo stesso intermediario committente), in conformità alle disposizioni sull'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi (cfr. Parte Quinta).

---

<sup>28</sup> Ad esempio, includendo specifiche clausole in tal senso nel contratto con l'intermediario committente o verificando a campione la capacità di quest'ultimo di trasmettere le informazioni richieste sull'adeguata verifica della clientela.

Nel caso di rapporti tra destinatari, dovrebbero essere previsti obblighi uniformi indipendentemente dalla modalità operativa utilizzata.

Si ritiene, infatti, che il rischio di riciclaggio insito nell'operazione non sia determinato dalla posizione rivestita dall'intermediario committente e, quindi, non vari nelle ipotesi in cui quest'ultimo rivesta la posizione di cliente del destinatario controparte rispetto all'ipotesi in cui la relazione si instauri direttamente tra l'investitore e il destinatario controparte.

Si chiede, quindi, di consentire, anche agli intermediari che adottino la modalità operativa di cui al Caso 2), di poter applicare i medesimi obblighi in presenza di basso rischio e al verificarsi delle condizioni già previste per il Caso 1).

Si ritiene infatti che, nonostante i due casi siano contraddistinti da differenti modalità operative, debba essere data la possibilità agli intermediari di beneficiare delle medesime semplificazioni, in quanto il verificarsi delle condizioni previste consentirebbe, anche nel secondo caso, di assicurare un valido presidio per la gestione del rischio di riciclaggio.

Tale impostazione consentirebbe, inoltre, di assicurare un *level playing field* tra SGR, italiane e estere, che scelgono di operare con diverse modalità e che sono esposte ai medesimi rischi nel rapporto con la clientela.

La possibilità di applicare, anche al Caso 2), misure semplificate di adeguata verifica sembra essere confermato anche dal paragrafo 225 degli Orientamenti congiunti delle ESAs relativi ai fattori di rischio.



**PARTE SETTIMA**  
***DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche con riferimento ai rapporti già in essere a tale data.

Si chiede di prevedere un adeguato e congruo periodo tempo, da definirsi quale “transitorio”, che consenta ai destinatari di conformarsi alla nuova disciplina.

Si chiede, inoltre, di precisare che le nuove disposizioni non si applicano alle operazioni occasionali concluse prima del 1° gennaio 2019.

## **ALLEGATO 1**

### ***Fattori di basso rischio***

Per agevolare i destinatari nell'applicazione delle misure di adeguata verifica semplificata, si riportano di seguito i fattori di basso rischio previsti dal decreto antiriciclaggio corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi. Si forniscono altresì, ai sensi dell'art. 23, comma 3 del decreto antiriciclaggio, ulteriori fattori di basso rischio rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure semplificate <sup>(29)</sup>.

#### **A) Fattori di basso rischio relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:**

- 1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quelli di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
- 3) clienti che sono residenti o hanno sede in aree geografiche a basso rischio. Tale fattore ricorre nei casi in cui il cliente e/o il titolare effettivo siano residenti, abbiano la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con paesi o aree geografiche a basso rischio, in base ai criteri della lettera C);
- 4) intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio - ad eccezione di quelli di cui alle lettere i), o), s) e v) - ed intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nel valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio, i destinatari considerano, tra l'altro, l'eventuale adozione nei confronti dell'intermediario, di sanzioni di vigilanza o di misure di intervento, per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio.

Si propone di integrare l'elenco relativo ai fattori di basso rischio relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo con i seguenti fattori di specifico interesse per il settore del risparmio gestito:

- Società appartenenti al medesimo gruppo bancario, finanziario o assicurativo comunitario destinatarie di una *policy* o linee guida di contrasto al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo di gruppo e nei cui confronti sia garantita la trasparenza della titolarità;
- Banche e veicoli di emanazione bancaria per le operazioni di cartolarizzazione di crediti;
- Società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 del TUB;
- Enti pensionistici aziendali e professionali di cui alla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;
- Forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs. n. 252 del 2005;
- Enti di previdenza disciplinati dal d.lgs. n. 509 del 1994 e dal d.lgs. n. 103 del 1996.

---

<sup>29</sup> Ove rilevanti in relazione alla specifica attività svolta, i destinatari prendono anche in considerazione gli ulteriori fattori di basso rischio contenuti nel Titolo III ("Orientamenti settoriali") degli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali (cfr.: [https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guidelines%20on%20Risk%20Factors\\_IT\\_04-01-2018.pdf](https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guidelines%20on%20Risk%20Factors_IT_04-01-2018.pdf)).

## B) Fattori di basso rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

- 1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;
- 2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
- 3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
- 4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;
- 5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori <sup>(30)</sup>, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità. Si fa riferimento a prodotti e servizi poco esposti a un possibile utilizzo per fini illeciti. Rilevano in tale ambito prodotti con funzionalità limitate (ad es., con una soglia predeterminata di operatività o subordinati all'acquisto di uno specifico bene o servizio per il consumatore) e che non consentano l'anonimato o l'occultamento dell'identità del cliente e/o del titolare effettivo.

Si propone di integrare l'elenco relativo ai fattori di basso rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, con i seguenti fattori di specifico interesse per il settore del risparmio gestito:

- Prodotti che limitano o non consentono l'effettuazione di operazioni in contanti;
- Prodotti che non prevedono l'emissione di titoli al portatore;
- OICR che limitano il trasferimento di quote;
- OICR i cui regolamenti prevedono meccanismi che disincentivano il *trading* di breve periodo delle quote o azioni dell'OICR medesimo (operazioni di investimento e disinvestimento in un ristretto arco di tempo);
- Prodotti che non consentono il rimborso a favore di soggetti terzi, se non nei casi previsti dalla legge;
- Operazioni in OICR per importi inferiori a 15.000€;
- Operazioni di versamento a fondi pensione aperti non eccedenti i limiti di deducibilità previsti dal d.lgs. n. 252 del 2005;
- Canale di distribuzione diretto;
- Canale di distribuzione mediante intermediari bancari, finanziari o assicurativi di uno Stato membro, destinatari della direttiva (UE) 2015/849;
- Canale di distribuzione mediante intermediari bancari, finanziari o assicurativi di uno Stato membro, destinatari della direttiva (UE) 2015/849 che applicano *policy* o linee guida di contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo di Gruppo e che garantisca un elevato livello di condivisione delle informazioni sul cliente comune.

<sup>30</sup> Le società fiduciarie iscritte nell'Albo di cui all'articolo 106 del TUB possono ritenere a basso rischio i piani di compensi basati su strumenti finanziari di cui all'articolo 114-*bis* del TUF.

### C) Fattori di basso rischio geografici:

- 1) paesi comunitari;
- 2) paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio. Si fa riferimento ai paesi con presidi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo comparabili a quelli previsti dalla quarta direttiva e che sono associati a bassi livelli di commissione dei reati presupposto;
- 3) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose. Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono le “Analisi nazionali del rischio” (cd. *National Risk Assessment*); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall’OCSE in merito all’attuazione della Convenzione contro le pratiche di corruzione; i rapporti mondiali sulla droga (*World Drug Report*) pubblicati dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;
- 4) paesi terzi che, sulla base di fonti autorevoli e indipendenti (es. rapporti di valutazione reciproca ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata), siano dotati di un efficace sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono i rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (ad esempio, *MoneyVal*); l’elenco del GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; i rapporti adottati dal Fondo Monetario Internazionale nell’ambito del *Financial Sector Assessment Program*; le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori.

## ALLEGATO 2

### *Fattori di rischio elevato*

Per agevolare i destinatari nell'applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata, si riportano di seguito i fattori di rischio previsti dal decreto antiriciclaggio corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi. Si forniscono altresì, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del decreto antiriciclaggio, ulteriori fattori di rischio rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure rafforzate <sup>(31)</sup>.

#### **A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:**

1. rapporti continuativi instaurati in circostanze anomale o. A titolo esemplificativo, sono prese in considerazione circostanze in cui il cliente o l'eventuale esecutore sono riluttanti nel fornire le informazioni richieste, nonché situazioni in cui gli stessi variano ripetutamente le informazioni fornite, danno informazioni incomplete o erranee, ovvero non sono in grado di produrre documentazione in merito alla propria identità, salvo i casi legittimi, quali quello dei richiedenti asilo. Sono tenuti in considerazione altresì eventuali comportamenti sintomatici della volontà del cliente di evitare l'instaurazione di un rapporto continuativo, ad esempio, qualora il cliente chieda di effettuare una o più operazioni occasionali nonostante l'apertura di un rapporto continuativo risulterebbe economicamente più ragionevole;
2. clienti e/o titolare effettivo residenti o aventi sede in aree geografiche a rischio elevato. Tale fattore ricorre nei casi in cui il cliente e/o il titolare effettivo sono residenti, ovvero hanno la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con Paesi a rischio elevato secondo i criteri di cui alla lettera C del presente Allegato <sup>(32)</sup>. In particolare, quando il cliente è residente ovvero ha sede in un'area geografica a rischio elevato è opportuno valutare se sussiste una valida ragione economica o legale che giustifica la tipologia di rapporto continuativo o di operazione richiesti ovvero se le necessità finanziarie del cliente possano essere più propriamente soddisfatte nel paese di residenza ovvero in cui il cliente ha sede;
3. indici reputazionali negativi relativi al cliente e/o al titolare effettivo e/o all'esecutore. Rileva, tra l'altro, la sussistenza di: procedimenti penali, quando tale informazione è notoria o comunque nota al destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscono l'utilizzo da parte del destinatario stesso ai sensi del codice di procedura penale; procedimenti per danno erariale; procedimenti per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; eventuali sanzioni amministrative irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente o del relativo titolare effettivo. I destinatari considerano altresì la sussistenza di precedenti segnalazioni di operazioni sospette inoltrate alla UIF in relazione al cliente e/o al titolare effettivo. Nel valutare le notizie negative provenienti dai *media* o da altre fonti informative i destinatari ne considerano la fondatezza e l'attendibilità basandosi, tra l'altro, sulla qualità e sull'indipendenza di tali fonti informative e sulla ricorrenza di tali informazioni. Le informazioni inerenti alla reputazione rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente e/o al titolare effettivo in virtù, ad esempio, di rapporti familiari o d'affari.

---

<sup>31</sup> Ove rilevanti in relazione alla specifica attività svolta, i destinatari prendono anche in considerazione gli ulteriori fattori di rischio elevato contenuti nel Titolo III ("Orientamenti settoriali") degli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali (cfr.: [https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guidelines%20on%20Risk%20Factors\\_IT\\_04-01-2018.pdf](https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guidelines%20on%20Risk%20Factors_IT_04-01-2018.pdf)).

<sup>32</sup> Resta fermo che nei confronti dei paesi terzi ad alto rischio i destinatari applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di cui alla Parte Quarta.

Resta ferma la necessità di verificare la ricorrenza di nominativi nelle liste delle persone o degli enti associati ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti emanati dal MEF ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

Innanzitutto, si richiede di chiarire che i destinatari non siano tenuti a considerare come fattori di rischio le segnalazioni alla UIF alle quali ha fatto seguito un flusso di ritorno con una comunicazione di archiviazione della segnalazione.

Inoltre, sempre con riferimento al punto *sub* 3), si chiede di fornire maggiori chiarimenti in merito ai criteri da utilizzare per determinare la qualità e l'indipendenza delle fonti informative dalle quali ricavare informazioni in merito alla reputazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo. La definizione risulta essere, infatti, molto ampia ed anche i criteri di "qualità", "indipendenza" e "ricorrenza" rischiano di far sorgere significativi dubbi interpretativi.

4. strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale. E' il caso, a titolo esemplificativo, di *trust*, società fiduciarie, fondazioni e ulteriori soggetti giuridici che possono essere strutturati in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari. Specifica attenzione è posta a strutture societarie e *trust* qualificabili come veicoli di interposizione aventi sede in paesi che, in esito alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano *rating* sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni nn. 24 e 25 e al "Risultato immediato" (*Immediate Outcome*) n. 5<sup>(33)</sup> in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e *trust*. Vanno altresì considerate ad elevato rischio entità aventi sede in paesi che presentano valutazioni negative del *Global Forum* dell'OCSE sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. Con riferimento alle società fiduciarie, la vigilanza della Banca d'Italia costituisce un fattore di mitigazione del rischio, che può determinare l'applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica. Nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, rileva l'improprio utilizzo delle società veicolo volto a schermare la titolarità effettiva di determinate attività, ostacolando la corretta ricostruzione dei flussi finanziari da queste generati;
5. società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari (cd. *nominee shareholder*). Si fa riferimento, nella prima ipotesi, a casi di società costituite o patrimonializzate attraverso strumenti al portatore, soprattutto se emessi in paesi esteri che, in base alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano *rating* sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni n. 24 e n. 25 e al Risultato immediato (*Immediate Outcome*) n. 5, in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e *trust*;
6. tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante. Rileva la riconducibilità delle attività economiche svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, attività prestata da agenti in attività finanziaria e "soggetti convenzionati e agenti" nel servizio di rimessa di denaro;
7. tipo di attività economica riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione. Si tratta, in particolare, di settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, appalti pubblici, sanità, edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica, industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili;

<sup>33</sup> A tal fine i destinatari possono consultare la tabella consolidata dei rating inerenti alle diverse valutazioni condotte in ambito GAFI o da analoghi organismi internazionali.

8. cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica;

Si chiede di fornire maggiori chiarimenti in merito a quali soggetti siano da ricomprendere tra i "soggetti apicali" nelle Pubblica Amministrazioni e quali siano le modalità per determinare se un cliente, o un titolare effettivo, abbia un ruolo in un ente pubblico o in una associazione di natura pubblicistica.

Ad esclusione delle ipotesi casi in cui sia il cliente stesso a dichiarare un suo ruolo in un ente, consorzio o associazione di natura pubblicistica, risulta di estrema complessità, per le SGR, effettuare approfondimenti, anche in virtù dell'assenza di liste o *data-base* di enti o associazioni pubbliche, nonché di coloro che rivestono ruoli apicali al loro interno.

9. assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta. Occorre considerare la forma giuridica adottata dal cliente, specie ove presenti particolari elementi di complessità od opacità che impediscono o ostacolano l'individuazione del titolare effettivo o del reale oggetto sociale o di eventuali collegamenti azionari o finanziari con soggetti aventi sede in aree geografiche a rischio elevato.

## **B) Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:**

1. servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare. Rilevano i servizi di gestione patrimoniale prestati a favore di clientela con elevate disponibilità economiche;
2. prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato ovvero favorire l'occultamento dell'identità del cliente e/o del titolare effettivo. Rilevano, ad esempio, le carte prepagate anonime emesse da intermediari esteri, le azioni al portatore, le operazioni riconducibili a servizi connessi alla conversione di valuta legale in valuta virtuale e viceversa;
3. operazioni in contante frequenti e ingiustificate, caratterizzate dall'utilizzo di banconote in euro di taglio apicale ovvero dalla presenza di biglietti danneggiati o contraffatti;
4. operazioni di versamento di contante o valori provenienti dall'estero di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro. In questo ambito, i destinatari richiedono al cliente copia della dichiarazione di trasferimento di contante prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 e approfondiscono eventuali comportamenti di rifiuto o riluttanza a fornire tale documentazione;
5. rapporti continuativi od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento. Si considerano adeguati i meccanismi e le procedure disciplinati dall'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto antiriciclaggio e dalla Parte II, Sezione VIII, delle presenti disposizioni;
6. pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività. Rilevano, a titolo esemplificativo, il pagamento di fatture effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale <sup>(34)</sup> ovvero triangolazioni di natura commerciale non supportate da idonea documentazione giustificativa, caratterizzate da pagamenti disposti da società estere prive di legami con l'intestatario della fattura, specie se con sede in aree geografiche a rischio elevato. Rientra in questo ambito altresì la ricezione di garanzie, specie se provenienti dall'estero e per importi rilevanti, da parte di terzi privi di collegamento con il cliente;
7. prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti. Il destinatario deve essere in grado di identificare e valutare i rischi associati al prodotto o servizio innovativo offerto.

Si ritiene che i prodotti e le pratiche commerciali di nuova generazione, che includono l'utilizzo di meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative per prodotti nuovi o preesistenti, debbano essere considerati tra i fattori di maggior rischio solo nelle ipotesi in cui gli stessi siano idonei ad aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (ad esempio favorendo l'anonimato).

---

(1) <sup>34</sup> Cfr. lo schema rappresentativo di comportamenti anomali "Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni" pubblicato dall'UIF in data 23.4.2012.



### C) Fattori di rischio elevato geografici:

1. paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti: i rapporti di valutazione reciproca elaborati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (ad esempio, *MoneyVal*); l'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; le relazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (*Financial Sector Assessment Programme*, FSAP); le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori;
2. paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti. Tra le fonti autorevoli e indipendenti possono rientrare le "Analisi nazionali del rischio" (cd. *National Risk Assessment*); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione OCSE contro le pratiche di corruzione nonché i rapporti mondiali sulla droga (*World Drug Report*) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;
3. paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali. Al riguardo, i destinatari osservano i provvedimenti emanati dall'Unione Europea e le altre misure restrittive adottate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 in attuazione di Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
4. paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche. Sono di ausilio nell'individuazione di tali paesi i rapporti in materia di terrorismo pubblicati dal GAFI o da altre organizzazioni e agenzie internazionali, quali *Europol*;
5. paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli *standard* internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti i rapporti adottati dall'OCSE sulla trasparenza fiscale e lo scambio d'informazioni; le valutazioni sull'impegno del paese nello scambio automatico delle informazioni finanziarie per finalità fiscali ai sensi del cd. *Common Reporting Standard*; rilevano inoltre i *rating* assegnati alle Raccomandazioni nn. 9, 24 e 25 del GAFI e ai "Risultati immediati" (*Immediate Outcomes*) n. 2 e n. 5 nei rapporti di valutazione reciproca internazionali.

Nel documento previsto dalle Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio <sup>(35)</sup>, i destinatari stabiliscono l'importanza da attribuire ai singoli fattori di rischio inerenti al paese o all'area geografica, alla luce della natura e della finalità del rapporto continuativo. Ad esempio, nel caso in cui:

- i fondi impiegati nel rapporto continuativo sono stati prodotti in un paese terzo, assume particolare rilievo il tasso di criminalità del paese stesso e l'efficacia del relativo sistema investigativo e giudiziario;
- i fondi sono ricevuti da o inviati a paesi terzi associati ad attività terroristiche, i destinatari valutano eventuali elementi di sospetto anche alla luce dello scopo e della natura del rapporto;
- il cliente è un intermediario bancario o finanziario, i destinatari prestano particolare attenzione all'adeguatezza dei relativi presidi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e all'efficacia dei controlli di vigilanza.

---

(1) <sup>35</sup> Cfr. nota n. 5.

## **ALLEGATO 3**

### ***Procedura di video-identificazione***

I destinatari realizzano un sistema che garantisca, preliminarmente all'instaurazione della sessione audio/video, la cifratura del canale di comunicazione mediante l'adozione di meccanismi standard, applicativi e protocolli aggiornati alla versione più recente. Essi, inoltre, garantiscono l'utilizzo di applicativi orientati all'usabilità e all'accessibilità da parte del cliente.

I destinatari assicurano che l'identificazione da remoto effettuata da parte dell'operatore addetto alla video-identificazione (di seguito, "operatore"), rispetti le seguenti condizioni:

- a) le immagini video devono essere a colori e consentire una chiara visualizzazione dell'interlocutore in termini di luminosità, nitidezza, contrasto, fluidità delle immagini;
- b) l'audio deve essere chiaramente udibile, privo di evidenti distorsioni o disturbi;
- c) la sessione audio/video, che ha ad oggetto le immagini video e l'audio del cliente e dell'operatore, deve essere effettuata in ambienti privi di particolari elementi di disturbo.

I destinatari assicurano che l'operatore preposto all'attività si astenga dall'avviare il processo di identificazione o lo sospenda nel caso in cui la qualità audio/video sia scarsa o ritenuta non adeguata a consentire l'identificazione del cliente.

L'operatore che effettua l'identificazione: *i)* acquisisce i dati identificativi forniti dal cliente; *ii)* richiede l'esibizione di un valido documento d'identità, munito di fotografia recente e riconoscibile e firma autografa del richiedente stesso, rilasciato da un'amministrazione dello Stato e *iii)* verifica il codice fiscale tramite la tessera sanitaria in corso di validità. Del documento viene acquisita copia in formato elettronico, purché non modificabile.

L'operatore che effettua l'identificazione può escludere l'ammissibilità della sessione audio/video per qualunque ragione, inclusa l'eventuale inadeguatezza del documento presentato dal cliente (ad esempio perché logoro o carente delle caratteristiche elencate).

La sessione audio/video è interamente registrata e conservata.

I destinatari devono richiedere il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nelle riprese audio-video, specificando tale aspetto nell'informativa da rendere all'interessato ai sensi delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

La sessione audio/video deve essere condotta seguendo una procedura scritta e formalizzata dai destinatari che prevede almeno le seguenti attività:

- a) l'operatore acquisisce il consenso alla videoregistrazione e alla sua conservazione e informa che la videoregistrazione sarà conservata in modalità protetta;
- b) l'operatore dichiara le proprie generalità;
- c) il cliente conferma i propri dati identificativi;
- d) il cliente conferma la data e l'ora della registrazione;
- e) il cliente conferma di voler instaurare il rapporto continuativo e conferma i dati identificativi e gli altri dati inseriti nella modulistica *on-line* in fase di pre-registrazione;

- f) il cliente conferma il proprio numero di telefonia mobile e l'indirizzo mail;
- g) l'operatore invia un *sms* che il cliente è tenuto a esporre al dispositivo di ripresa e una *mail* all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal cliente, con un *link* ad una URL appositamente predisposta per la verifica;
- h) l'operatore chiede al cliente di inquadrare, fronte e retro, il documento di riconoscimento utilizzato dal soggetto, assicurandosi che sia possibile visualizzare chiaramente la fotografia e leggere tutte le informazioni contenute nello stesso (dati anagrafici, numero del documento, data di rilascio e di scadenza, amministrazione rilasciante). Del documento viene acquisita copia elettronica;
- i) l'operatore chiede di mostrare la tessera sanitaria su cui è riportato il codice fiscale del soggetto;
- j) l'operatore chiede al cliente di compiere una o più azioni casuali volte a rafforzare l'autenticità della richiesta;
- k) l'operatore riassume sinteticamente la volontà espressa dal cliente di voler instaurare il rapporto continuativo e raccoglie conferma dallo stesso.

Quando emergano dubbi, incertezze o incongruenze nell'identificazione del cliente, i destinatari sono tenuti ad effettuare ulteriori riscontri. A titolo esemplificativo, essi possono consultare il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64.

La documentazione da conservare include le informazioni e i documenti che sono stati raccolti nel corso dell'attività di registrazione.

I destinatari conservano, con modalità conformi alle previsioni in materia di conservazione del decreto antiriciclaggio, i dati di registrazione nonché l'esplicita volontà del cliente di instaurare il rapporto continuativo, memorizzati in file audio-video, immagini e metadati strutturati in formato elettronico.